Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

315ª seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 19 gennaio 2010

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-78

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 79-135

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 137-169

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1880) *GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali:*

INCOSTANTE *(PD)* 2
MASSIDDA *(PdL)* 2

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 2

SULLA SCOMPARSA DI GIOVANNI ROBERTI

PRESIDENTE 3
COMPAGNA *(PdL)* 3

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880:

CAROFIGLIO *(PD)* 3
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 4, 5, 6 e *passim*
DELLA MONICA *(PD)* . . . . . 4, 5, 19 e *passim*
ADAMO *(PD)* 6
MARITATI *(PD)* 7, 16, 24
CHIURAZZI *(PD)* 9
DONAGGIO *(PD)* 10
FRANCO Vittoria *(PD)* 11
FIORONI *(PD)* 13
MAGISTRELLI *(PD)* 14, 15
GARRAFFA *(PD)* 17
BIONDELLI *(PD)* 18
BALDASSARRI *(PdL)* 19
GHEDINI *(PD)* 20
BLAZINA *(PD)* . . . . . *Pag.* 21
SCANU *(PD)* 22
PASSONI *(PD)* 23
VALENTINO *(PdL), relatore* 25, 27
CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 25, 27
CASSON *(PD)* 26
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* 27
ARMATO *(PD)* 28

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 4, 5, 7 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 30

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880:

FONTANA *(PD)* 30
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 30, 31, 32 e *passim*
MICHELONI *(PD)* 31
SOLIANI *(PD)* 32
ROILO *(PD)* 33
LEGNINI *(PD)* . . . . . 33, 43, 54 e *passim*
MUSI *(PD)* 34
VALENTINO *(PdL), relatore* 34, 36, 60
CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 35, 37, 61
VITA *(PD)* 35
GARRAFFA *(PD)* . . . . . 36, 43, 46 e *passim*
PIGNEDOLI *(PD)* 37
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* . . . . . 37, 44, 60 e *passim*
LUSI *(PD)* 40, 42
MARITATI *(PD)* 41, 75
LONGO *(PdL)* 42
CAROFIGLIO *(PD)* 43
PERDUCA *(PD)* 44, 53
DE LUCA *(PD)* 46
DELLA SETA *(PD)* 47
GRANAIOLA *(PD)* 48
ADAMO *(PD)* 50
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 51
SANGALLI *(PD)* 55
FERRANTE *(PD)* 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

MARINARO *(PD)* . . . . . *Pag.* 57
LI GOTTI *(IdV)* 59, 62, 63
CASSON *(PD)* 65
FINOCCHIARO *(PD)* 67
LANNUTTI *(IdV)* 68
* QUAGLIARIELLO *(PdL)* 69
ZANDA *(PD)* 70, 71
BELISARIO *(IdV)* 73
RUTELLI *(Misto-ApI)* 74
MAZZATORTA *(LNP)* 74, 75
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 30, 31, 33 e *passim*

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

CONVOCAZIONE 76

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento in Commissione e la risposta scritta:

PRESIDENTE 76, 77
ANTEZZA *(PD)* 76
PERDUCA *(PD)* 77

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2010 78

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1880

Emendamento precedentemente accantonato, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 79
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 80
Articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione ed emendamento 118
Articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione ed emendamento . . . . . *Pag.* 119
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 120
Articolo 5 nel testo proposto dalla Commissione ed emendamenti 131

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 135

CONGEDI E MISSIONI 163

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Variazioni nella composizione 163

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 163

AFFARI ASSEGNATI 163

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 164

INTERROGAZIONI

Annunzio 78
Interrogazioni 164
Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 164

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 14 gennaio 2010.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,02 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) ***GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali***

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.0.2.

PRESIDENTE. Non essendo trascorsi i venti minuti dal preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 16,23.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.2.

MASSIDDA *(PdL)*. Segnala alla Presidenza il suo voto contrario sull'emendamento 2.0.2.

Sulla scomparsa di Giovanni Roberti

COMPAGNA *(PdL)*. Esprime a nome del Gruppo del Popolo della libertà e dei parlamentari napoletani profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Giovanni Roberti, parlamentare per molte legislature, appartenente alla generazione missina e benemerito studioso di diritto del lavoro della tradizione fascista e corporativa, ricordandone l'amore per la città di Napoli e il suo impegno per il Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle condoglianze.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.3 è stato ritirato.

CAROFIGLIO *(PD)*. Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.4, dà lettura di un testo che i senatori del Gruppo Partito Democratico hanno concordato di reiterare anche in occasione delle successive votazioni. In esso si afferma che la maggioranza si accinge ad approvare un provvedimento che rappresenta l'ennesimo, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana, nel medesimo giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ministro del primo Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, riconoscendo l'equità del giudizio cui è stato sottoposto. La maggioranza, ridotta al rango di mera esecutrice di ordini, rifiuta ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, lasciando trasparire le vere ragioni del suo procedere. Lo scenario che si intravede e che sgomenta gli operatori della giustizia, le Forze dell'ordine ed i cittadini è lo scempio della giustizia italiana del quale la maggioranza deve assumersi fino in fondo la responsabilità politica e morale dinanzi al Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD),il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.0.4, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.0.5.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.

DELLA MONICA *(PD)*. Preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.0.7. Dà lettura della dichiarazione precedentemente letta dal senatore Carofiglio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.7.

ADAMO *(PD)*. Rilevando il disinteresse della maggioranza verso emendamenti che affrontano il grave problema della corruzione e della truffa ai danni dello Stato, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.10 e dà lettura della dichiarazione precedentemente letta dagli altri senatori del Gruppo PD. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.10.

MARITATI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.45 e dà lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.45 e 2.0.13.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 2.0.100 è stato ritirato.

CHIURAZZI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.21 e dà lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti e applausi ironici dal Gruppo PdL)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.21.

DONAGGIO *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.23 e dà lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.23.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.28 e dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.28, 2.0.29 e 2.0.30.

FIORONI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.31 e dà lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai banchi del Gruppo PdL).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.31.

MAGISTRELLI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.33 e dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.33.

MARITATI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.35 e rilevando la distrazione della maggioranza dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dai banchi della maggioranza. Applausi ironici dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.35.

GARRAFFA *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.36, sottolineando che l'opposizione sta svolgendo civilmente il proprio ruolo in Aula a difesa della verità. Alla luce della notizia dello sventato attentato che la mafia aveva pianificato per colpire il procuratore di Caltanissetta e altri magistrati della procura di Palermo, apparirebbe come un gesto di vera solidarietà mettere i magistrati nelle condizioni di lavorare serenamente e con tempi adeguati per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste e applausi ironici dai banchi della maggioranza).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.36.

BIONDELLI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.37 e dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

BALDASSARRI *(PdL)*. Sarebbe più costruttivo domandarsi quale sarebbe stato l'atteggiamento dell'opposizione se la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse accolto il ricorso presentato dal Ministro del primo Governo Berlusconi e perché, dopo così tanto tempo dai fatti cui ci si riferisce, il consenso popolare verso l'attuale Governo non abbia subito alcuna flessione anzi sia cresciuto. Sarebbe più opportuno fare un'opposizione seria sul contenuto del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Con votazione nominale elettroniche, chiesta dalla senatrice DELLA MONICA (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.37.

GHEDINI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.38 e dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni. Proteste dal Gruppo PdL).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici DELLA MONICA (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.38 e 2.0.39 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.0.40).

BLAZINA *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.41 e sottolinea che la reiterazione della dichiarazione da parte del Gruppo ha lo scopo di denunciare lo scempio della giustizia italiana posto in essere da una maggioranza, mera esecutrice di ordini. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.41.

SCANU *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.42 e rilevando l'atteggiamento indifferente e sprezzante della maggioranza, dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.42.

PASSONI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.43 e dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti e applausi ironici dai banchi del Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.43, prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.0.44). Il Senato respinge inoltre l'emendamento 2.0.46.

MARITATI *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.0.47, assicurando, con riferimento ai rilievi del senatore Baldassarri, che, in caso di esito diverso del ricorso avanti la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'opposizione avrebbe rispettato le decisioni dei giudici e avrebbe continuato ad avanzare proposte per risolvere in modo adeguato i malfunzionamenti della giustizia italiana, che il provvedimento in esame invece rischia di devastare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.47 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.0.48).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 *(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale),* cui è stato presentato solo un emendamento interamente soppressivo.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.200 (testo 2).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 *(Clausola di monitoraggio)*, cui sono stati presentati due emendamenti interamente soppressivi. Ricorda che la Commissione bilancio ha ritenuto necessario, *ex* articolo 81 della Costituzione, il mantenimento dell'articolo 4.

CASSON *(PD)*. L'emendamento 4.200 è volto a sopprimere l'articolo 4, che è stato inserito nel disegno di legge in esame per ovviare in modo irrituale, attraverso una delega al Ministro dell'economia, ai profili di incostituzionalità relativi alla mancata copertura di un provvedimento che implica inevitabilmente l'impiego di consistenti risorse economiche.

VALENTINO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Dichiara voto favorevole alla soppressione di un articolo che, in mancanza di una previsione attendibile sul numero di domande di indennizzo che saranno presentate con riferimento ai procedimenti in corso, va nella direzione opposta a quella della semplificazione amministrativa, aggira gli obblighi di copertura finanziaria previsti dall'articolo 81 della Costituzione e lede le prerogative del Parlamento, attribuendo al Ministro dell'economia il potere di verificare e di porre rimedio al difetto di copertura.

ARMATO *(PD)*. Sottolinea il clima di indifferenza e di ironia in cui cadono le dichiarazioni allarmate dell'opposizione. La maggioranza si assume così la piena responsabilità morale e politica di approvare, eseguendo un ordine scellerato, un provvedimento che fa scempio della giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 4.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1000/1.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti della scuola media statale «Guglielmo Marconi» di Napoli, presente in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

FONTANA *(PD)*. Ribadisce che con l'approvazione del disegno di legge n. 1880 la maggioranza si assume la responsabilità etica e politica dello scempio della giustizia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1000/2.

MICHELONI *(PD)*. Una maggioranza ridotta al rango di mera esecutrice di ordini è responsabile, di fronte al Paese, della demolizione della giustizia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1000/3 prima parte, con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti successivi fino al 4.0.1000/9.

SOLIANI *(PD)*. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1000/10, dà lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1000/10.

ROILO *(PD)*. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1000/11, dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1000/11. È quindi respinto l'emendamento 4.0.1000/12.

MUSI *(PD)*. Nel loro ultimo intervento il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

VALENTINO, *relatore*. Poiché l'emendamento 4.0.1000 è del relatore, il parere è implicitamente favorevole.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. È favorevole all'emendamento che il relatore ha presentato per introdurre un nuovo articolo dopo l'articolo 4.

VITA *(PD)*. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1000, dà parziale lettura della dichiarazione concordata dal Gruppo Partito Democratico. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 4.0.1000.

GARRAFFA *(PD)*. Ritiene che i lavori abbiano subito un'accelerazione dal momento in cui è cambiato il turno di Presidenza.

PRESIDENTE. Ogni Presidente ha il suo stile; ciò che conta è il rispetto delle regole e delle prerogative dei senatori. Riprende l'esame dell'emendamento 1.0.1002, accantonato nella seduta antimeridiana del 14 gennaio.

VALENTINO, *relatore*. Insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.1002 che si applicherà ai futuri procedimenti amministrativi e contabili. La proposta interviene a circoscrivere la pretesa punitiva e risarcitoria dello Stato.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per recepire un'osservazione del senatore Li Gotti, il Governo ha proposto un emendamento alla norma transitoria, che verrà esaminata successivamente.

PIGNEDOLI *(PD)*. Le dichiarazioni di voto del Gruppo mirano a richiamare l'attenzione del Paese sul fatto che l'approvazione del provvedimento apre scenari inquietanti per la giustizia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. L'emendamento 1.0.1002, che risulta incomprensibile nell'ottica di riforme miranti a rendere più trasparenti le responsabilità amministrative (prima tra tutte quella sul federalismo fiscale), acquisisce invece una limpida, anche se non commendevole, coerenza alla luce dell'obiettivo di estinguere determinati processi a carico di amministratori vicini alla maggioranza, che hanno arrecato un danno all'erario. Se la maggioranza avesse l'onestà intellettuale di riconoscere le reali finalità della norma, sarebbe possibile proporre soluzioni migliori, che evitino la distruzione futura del giudizio contabile e palesi incostituzionalità. L'emendamento, infatti, affida poteri enormi all'accusa e nuoce ai diritti della difesa perché non include la fase delle contestazioni nel computo dei limiti del procedimento e induce il pubblico ministero a elevare l'entità del danno contestato al fine di aumentare i termini del processo. Desta stupore la circostanza che la Lega Nord approvi una norma che distrugge uno dei presupposti fondamentali per l'attuazione del federalismo fiscale. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD)*.

LUSI *(PD)*. Interviene in dissenso dal Gruppo annunciando l'astensione sull'emendamento. Attualmente il giudizio di responsabilità contabile è efficiente e facile da gestire: il comma 3 dell'articolo 1-*bis* proposto fissa un termine eccessivamente ridotto che vanificherà qualsiasi procedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.0.1002 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli dopo l'articolo 4.

MARITATI *(PD)*. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/1, si sofferma sulla triste riduzione della maggioranza al ruolo di esecutrice di decisioni altrui. I colleghi della maggioranza esperti

in materia di giustizia sono pienamente consapevoli del fatto che il provvedimento non adotta le misure necessarie per ridurre i tempi del processo e avrà effetti devastanti sulla giustizia. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

LONGO *(PdL)*. Recitando un mantra l'opposizione ha creato in Aula un'atmosfera orientaleggiante. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Garraffa e Lusi).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1000/1.

PRESIDENTE. La Presidenza ha attribuito ai Gruppi di opposizione tempi ulteriori di intervento, che sono stati impiegati in attività semiostruzionistiche. Invita perciò i senatori che chiedono la parola per dichiarazione di voto ad attenersi al merito degli emendamenti in votazione. *(Proteste dal Gruppo PD).*

CAROFIGLIO *(PD)*. Dissente dall'invito testé formulato dal Presidente, il quale non ha facoltà di intervenire nel merito delle dichiarazioni di voto dei singoli senatori. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza ha sempre garantito la massima libertà di intervento a tutti i senatori.

PERDUCA *(PD)*. I Radicali italiani e la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo denunciano da molti anni l'inefficienza della giustizia italiana, purtroppo inascoltati anche da coloro che oggi giudicano necessario intervenire. L'esito della discussione in corso è scontato, visti i numeri su cui può contare la maggioranza: sarà interessante ascoltare domani la relazione del Ministro della giustizia. *(Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Invita la Presidenza a garantire adeguati tempi di intervento affinché l'opposizione possa discutere del merito del provvedimento e si dichiara disponibile a cedere ai Gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori la parte del tempo a sua disposizione che non utilizzerà.

PRESIDENTE. Lungi dal voler condizionare o limitare la libertà di parola dei senatori, rinnova però l'invito ad intervenire nel merito delle questioni dibattute.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/2.

GARRAFFA *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 4.0.1001/3, osserva che il provvedimento rischia di demolire il sistema della giustizia italiana, specie in una città come Palermo, dove l'amministrazione della giustizia già oggi presenta numerosi problemi e carenze, specie nell'organico di magistrati e personale amministrativo e di cancelleria. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppi PdL e LNP)*.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/4.

DE LUCA *(PD)*. Nell'intervenire a sostegno dell'emendamento 4.0.1001/5, rileva che al fine di tutelare il Presidente del Consiglio sarebbe meglio se la maggioranza approvasse una legge costituzionale *ad hoc*, anziché una legge ordinaria che rischia di sfasciare l'intero sistema della giustizia italiana.

Il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/5.

DELLA SETA *(PD)*. Invita la maggioranza ad assumersi per intero la responsabilità politica e morale del nefasto provvedimento che sta per essere approvato, in esecuzione di ordini superiori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinta la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/7.

GRANAIOLA *(PD)*. Nell'intervenire a favore dell'emendamento 4.0.1001/8, auspica che il provvedimento non produrrà conseguenze negative sul procedimento volto all'accertamento delle responsabilità del recente disastro ferroviario di Viareggio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/9.

GARRAFFA *(PD)*. Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/10, dà nuovamente lettura del testo concordato dal Gruppo Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinto l'emendamento 4.0.1001/10.

ADAMO *(PD)*. Esprime rammarico per la bocciatura dell'emendamento 4.0.1001/10, che intendeva apportare una modifica migliorativa e ampiamente condivisa alla disciplina transitoria del provvedimento, per evitare l'estinzione di processi come quello di Milano sui derivati, che farebbe perdere al Comune un rilevante risarcimento economico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/11.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Sottolinea ironicamente i pesanti condizionamenti esterni cui è sottoposta la maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.0.1001/12 e 4.0.1001/17 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/18). Sono respinti anche gli emendamenti 4.0.1001/13 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/14) e 4.0.1001/15.

PERDUCA *(PD)*. Segnala che tra i banchi della maggioranza vi sono luci accese cui non corrisponde alcun senatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 4.0.1001/16, 4.0.1001/20 e 4.0.1001/22 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.0.1001/23). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e LEGNINI (PD), vengono respinti gli emendamenti 4.0.1001/19 e 4.0.1001/21.

SANGALLI *(PD)*. Si associa agli interventi più volte reiterati dai senatori del PD i quali sono comunque stati utili per rimarcare la gravità del provvedimento che sta per essere approvato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/24.

FERRANTE *(PD)*. Nell'intervenire a favore dell'emendamento 4.0.1001/25, rimarca l'assoluta contrarietà allo scempio della giustizia italiana che la maggioranza si appresta a commettere in esecuzione di ordini provenienti dall'alto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/25.

MARINARO *(PD)*. Nell'intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/26, rimarca la grave responsabilità che la maggio-

ranza si sta assumendo di fronte all'Unione europea nell'approvare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.0.1001/26.

LEGNINI *(PD)*. Invita la Presidenza a dichiarare la preclusione degli emendamenti 4.0.1001/300 e 4.0.1001 per effetto dell'avvenuta approvazione dell'emendamento 4.0.1000. Quest'ultimo ha infatti disposto l'introduzione nel testo del provvedimento dell'articolo 4-*bis* sulla materia del regime transitorio e non può pertanto procedersi alla votazione dell'emendamento 4.0.1001, che parimenti è volto ad introdurre un articolo 4-*bis*, sempre sul regime transitorio. Allo stesso modo, non sembra potersi procedere all'esame dell'emendamento 4.0.1001/300, il quale fa riferimento al comma 3 dell'articolo 4-*bis* che tuttavia non esiste nel testo dell'articolo 4-*bis* precedentemente introdotto con l'emendamento 4.0.1000. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LI GOTTI *(IdV)*. Esprime piena condivisione alla richiesta formulata dal senatore Legnini, atteso che l'avvenuta introduzione nel testo del provvedimento dell'articolo 4-*bis*, che estende alle persone giuridiche la normativa sulla durata del processo, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.0.1000 preclude la votazione di un emendamento avente la finalità di introdurre un nuovo articolo 4-*bis*. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VALENTINO, *relatore*. La questione sollevata è priva di fondamento in quanto l'articolo 4-*bis* precedentemente introdotto afferisce ad una materia diversa da quella oggetto dell'emendamento 4.0.1001.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. La questione sollevata pone un problema di garanzia e di forma del procedimento legislativo, posto che la numerazione e la classificazione delle norme in articoli è funzionale a far sì che il parlamentare abbia piena consapevolezza della consequenzialità logica di ciò che viene approvato. Si è verosimilmente di fronte, non già ad un mero refuso, quanto piuttosto all'intenzione di intervenire a sostituzione di una norma precedentemente approvata.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Negli emendamenti, i testi che propongono l'introduzione di nuovi articoli, recano sempre tutti la numerazione «-*bis*». Si tratta allora di verificare se vi sia omogeneità di contenuti, ma, come confermato dal relatore, l'emendamento 4.0.1000, precedentemente approvato, e l'emendamento 4.0.1001 afferiscono a materie diverse e la questione è pertanto priva di fondamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.1000 e 4.0.1001 hanno ad oggetto fattispecie diverse e il riferimento al medesimo numero negli emen-

damenti che propongono articoli aggiuntivi è un fatto meramente formale, che viene corretto in sede di coordinamento finale nel caso di approvazione di più articoli aggiuntivi successivi. Non si pone quindi alcuna ipotesi di preclusione.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.1001/300.

LI GOTTI *(IdV)*. In piena violazione del principio per cui la legge deve disporre per l'avvenire e non può avere effetto retroattivo, la maggioranza si appresta ad approvare, con l'emendamento 4.0.1001, un provvedimento che produrrà effetti retroattivi. Si potrà verificare che un processo in corso giunto di fronte alla Cassazione, dovrà essere dichiarato estinto perché in primo grado non fu rispettato il termine che solo oggi questa legge impone al processo di primo grado. Nello stesso provvedimento in esame, però, all'articolo 1, in relazione alle procedure della legge Pinto, la maggioranza ha esplicitamente richiamato il rispetto della normativa precedente per le domande di equo indennizzo proposte prima dell'entra in vigore della legge in discussione. Appare peraltro totalmente disomogeneo il trattamento riservato a reati commessi prima e dopo l'indulto. L'unica consolazione è che con queste evidenti incongruità la maggioranza ha sancito l'incostituzionalità palese della legge che si accinge ad approvare. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. L'emendamento 4.0.1001 introduce nel testo del provvedimento disposizioni transitorie volte a ridurre il numero dei processi in corso cui si applica il procedimento di estinzione, definendo tuttavia in modo chirurgico una serie di processi che si estingueranno nonostante il principio generale che le norme processuali possano valere solo per il futuro. L'aspetto forse politicamente più eclatante è che la maggioranza che si è presentata agli elettori proponendo la tolleranza zero nei confronti dei criminali ed al suo interno la Lega, che con tanta veemenza si batté contro l'indulto, stanno approntando, più che un prescrizione processuale, un condono tombale per amministratori che hanno sperperato denaro pubblico e una amnistia. Lo dimostra la previsione che i processi in corso che riguardano reati commessi prima della data stabilita per l'indulto si estinguono se hanno superato il limite biennale; previsione che va considerata alla luce del principio del *ne bis in idem*, per il quale contro le stesse persone e per gli stessi fatti non si potrà agire con un altro processo. Si creano delle disparità di trattamento che configurano una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e si danneggeranno le parti civili e le vittime di reati che attendono le sentenze per avere giustizia e un indennizzo patrimoniale e morale. Ribadisce le perplessità sulle argomentazioni portate dalla Presidenza per giustificare l'approvazione di testi alternativi recanti la stessa numerazione. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

CASSON *(PD)*. Le norme transitorie introdotte dell'emendamento 4.0.1001 svelano in forma ancora più esplicita le vera finalità del provvedimento, recando l'effetto di estinguere non solo i processi pendenti a carico del presidente Berlusconi, ma anche quelli che vedono imputati altre figure istituzionali interne alla maggioranza, instaurando un parallelismo tra i processi penali e quelli contabili. L'effetto è quello di estinguere anche numerosi processi pendenti dinanzi alla Corte dei conti con gravissimo danno per l'erario. Si tratta evidentemente di norme *ad personas* che guardano esclusivamente al vantaggio degli stessi ispiratori del provvedimento e non possono che meritare il voto convintamente contrario del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

FINOCCHIARO *(PD)*. Nella conduzione dei lavori dell'Aula durante l'esame di testi legislativi è doveroso da parte della Presidenza garantire il ferreo rispetto delle regole e dare conto di ogni decisione o interpretazione del Regolamento con pienezza di motivazioni. Per quanto concerne la questione sollevata dal senatore Legnini, in merito all'esigenza di precludere l'emendamento 4.0.1001 perché recante il medesimo oggetto, ancorché parziale, e la medesima numerazione dell'emendamento 4.0.1000 (già votato dall'Aula con esito favorevole), la Presidenza ha risposto troppo sbrigativamente ed in modo non convincente. I lavori dell'Assemblea sono stati condizionati dalla spadroneggiante libertà accordata al relatore ed al rappresentante del Governo. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut)*.

LANNUTTI *(IdV)*. Mentre all'epoca dello scandalo della Banca Romana i politici corrotti e i banchieri responsabili di frodi finanziarie a danno dei cittadini erano rigorosamente puniti dalla legge, con il provvedimento in esame e, in particolare, con il regime transitorio introdotto dall'emendamento 4.0.1001, la maggioranza e il Governo garantiscono uno scudo di immunità agli autori dei recenti scandali finanziari, estinguendo i processi a loro carico e privando i cittadini risparmiatori del legittimo diritto alla difesa e all'indennizzo, come nel ricordato caso del processo sui derivati in cui è parte lesa il Comune di Milano. *(Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Biondelli e D'Alia).*

PRESIDENTE. Non intende modificare il suo orientamento sulla questione sollevata dal senatore Legnini: la numerazione contenuta in una serie di emendamenti aggiuntivi riferiti allo stesso articolo è meramente formale, non potendosi conoscere, prima del voto, quali articoli aggiuntivi saranno eventualmente introdotti e quali saranno respinti. La numerazione definitiva viene attribuita in sede di coordinamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 5.202 e 5.203 e preclusione degli emendamenti dal 5.204 al 5.213.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5, cui rimangono presentati solo due emendamenti interamente soppressivi.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. La protesta dell'opposizione al provvedimento in esame, seppure pienamente legittima, ha assunto svariate forme. Nella seduta antimeridiana, le votazioni a scrutinio segreto richieste su molti emendamenti hanno rivelato in seno all'opposizione episodi di dissenso rispetto alla dura posizione critica ufficiale, tanto che nel pomeriggio la minoranza ha deciso di mutare strategia. La protesta ha raggiunto però toni oltraggiosi nell'accusare la maggioranza di servilismo e di acritica accettazione di norme *ad personam* per imposizione dall'alto, laddove il centrodestra ha seguito l'*iter* del disegno di legge con serietà e dando prova di maturità e unanimità di intenti, al fine di tutelare l'interesse pubblico. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

ZANDA *(PD)*. Non si può essere orgogliosi di un provvedimento che sfascia lo Stato di diritto, produce guasti incalcolabili sul sistema giudiziario e compromette gravemente proprio i diritti dei cittadini che attendono giustizia, impedendo loro il risarcimento del danno subito. Critica inoltre la conduzione dei lavori dell'Aula da parte della Presidenza e disapprova molte delle decisioni adottate dal Presidente dinanzi a richieste legittime dell'opposizione, senza fornire convincenti motivazioni supportate dal Regolamento. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore D'Alia).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Il Gruppo UDC-SVP-Aut persegue nei confronti del provvedimento in esame un atteggiamento diverso dalle altre forze di opposizione, ma la maggioranza si è rifiutata di espungere dal testo quelle norme transitorie del disegno di legge meramente funzionali a far decadere i processi in cui è coinvolto il presidente Berlusconi e che rendono il testo complessivamente inaccettabile. Il problema che si intende risolvere con tali norme è estraneo al fine dichiarato di voler tutelare i cittadini dall'irragionevole durata dei processi e deve essere affrontato in altro modo, come peraltro già avviene alla Camera dei deputati dove è in esame il disegno di legge sul legittimo impedimento. Non si può quindi accusare sommariamente l'opposizione di ostruzionismo o di mancata collaborazione, anche considerato che il testo pervenuto in Aula è completamente diverso da quello esaminato in Commissione. Preannuncia il voto contrario al mantenimento dell'articolo 5 del provvedimento, ma dichiara che il suo Gruppo sosterrà il provvedimento in seconda lettura se alla Camera dei deputati saranno espunte le norme contestate. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).*

BELISARIO *(IdV)*. Nella seduta pomeridiana di domani il Ministro della giustizia sosterrà che la giustizia in Italia non funziona, dopo che in mattinata la maggioranza avrà contribuito allo sfascio con un provvedimento che disonora il Parlamento e rappresenta una sconcezza giuridica, etica e politica. Auspica che vi sia da parte del Governo e della maggio-

ranza un'occasione di ripensamento operativo e che il provvedimento non venga licenziato, anche per evitare la scontata dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale e le inevitabili polemiche istituzionali che ne seguirebbero. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

RUTELLI *(Misto-ApI)*. L'esito dell'approvazione del provvedimento per il funzionamento attuale della giustizia sarà l'esatto opposto di quello che la maggioranza e il Governo dichiarano di voler perseguire: l'irragionevole incertezza della pena, una disparità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge e un maggiore disordine organizzativo nello svolgimento dei processi. Dinanzi a questo scenario, cui non è stato possibile porre rimedio al Senato, auspica che il provvedimento sia insabbiato alla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo PD e UDC-SVP-Aut).*

MAZZATORTA *(LNP)*. Dopo dieci anni di stallo dell'attività parlamentare in materia si dà finalmente attuazione alla norma costituzionale sulla ragionevole durata dei processi. L'opposizione, pur avendo sempre difeso strenuamente tale norma, che è maturata nell'ambiente dottrinario della sinistra, ora mostra di rinnegarla e di non voler tutelare un interesse di tutti i cittadini e risolvere il problema dell'abnorme durata dei processi penali che è lesivo della dignità umana. Non è la maggioranza ad approvare leggi *ad personam*: è l'opposizione a cercare soluzioni normative contro una persona. È necessario porre un freno alla potestà punitiva dello Stato quando si esercita in forme inaccettabili annientando il sacro valore della dignità e della libertà umana, come è avvenuto nelle interminabili vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex deputato Calogero Mannino. Ringrazia il Presidente per l'ineccepibile conduzione dei lavori dell'Aula. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 5, come modificato dall'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.

Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Avverte che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 11 di domani.

Per lo svolgimento in Commissione e la risposta scritta ad interrogazioni

ANTEZZA *(PD)*. Sollecita la risposta alla interrogazione 3-01098 volta a conoscere le motivazioni del mancato riconoscimento dello stato di crisi del comparto agroalimentare di alcune Regioni del Mezzogiorno.

PERDUCA *(PD)*. Sollecita la risposta all'interrogazione 4-02458 sulle iniziative che il Ministero dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali intende adottare per risolvere i ritardi e le inefficienze legate al rinnovo del permesso di soggiorno delle persone immigrate in Italia, consentendo così a queste ultime di godere pienamente dei diritti loro spettanti e di prevenire episodi drammatici di rivolta come quelli verificatisi a Rosarno nei giorni scorsi.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo alle interrogazioni richiamate.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 20 gennaio, avvertendo che la seduta antimeridiana avrà inizio alle ore 12.

La seduta termina alle ore 19,17.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,01).*
Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,02).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1880) *GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (ore 16,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1880.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'emendamento 2.1000 (testo corretto), nel testo emendato, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,04, è ripresa alle ore 16,23).*

Riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

MASSIDDA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIDDA *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei segnalare alla Presidenza che sull'emendamento 2.0.2 il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sulla scomparsa di Giovanni Roberti

COMPAGNA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(PdL)*. Signora Presidente, intervengo soltanto per ricordare in quest'Aula a questa Assemblea che ieri è scomparso a Napoli l'onorevole Giovanni Roberti, parlamentare per molte legislature.

Egli apparteneva a quella generazione nitidamente missina e corporativa che aveva addirittura preceduto i parlamentari della generazione di mio padre, di cui, con diversi sentimenti etico-civili, era stato collega, oltre che alla Camera dei deputati, alla facoltà di scienze politiche. Egli era un benemerito degli studi di diritto del lavoro, ovviamente della tradizione fascista e corporativa anteriore a quella che fu la generazione dei Giugni e dei Mancini, per non parlare di quella odierna giunta su posizioni liberali e liberiste.

L'onorevole Roberti è stato un uomo che alla città di Napoli, oltre che alla sua parte politica, ha sempre dato dignità ed eleganza di stile. Nella sua vecchiaia non ha mai fatto mancare, nelle prese di posizione pubbliche, un sentimento civile di amore alla città, alla propria bandiera e al proprio Paese.

Di qui il cordoglio dei parlamentari napoletani e di quelli del nostro Gruppo in particolare. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. La Presidenza si associa nelle condoglianze.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880 (ore 16,26)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo con i lavori.

L'emendamento 2.0.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.4.

CAROFIGLIO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO *(PD)*. Presidente, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alle parole «è autorizzato:».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.4 e l'emendamento 2.0.5.

L'emendamento 2.0.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.7.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, ritengo, proprio in relazione a questo emendamento che riguarda i reati in materia di corruzione, di dover svolgere la dichiarazione di voto ripetendo la dichiarazione già fatta dal senatore Carofiglio.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. Non accogliendo questo emendamento, lo Stato rinuncia alla lotta contro la corruzione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata della senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.10.

ADAMO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, esprimo il mio grande rincrescimento per non aver visto alcun interesse nemmeno per un emendamento riguardante la corruzione e la truffa ai danni dello Stato, proposta portata avanti non da me o dai miei colleghi, ma dall'intero Comune di Milano, compreso il sindaco Moratti. Per questo, mi accingo a leggere anch'io la seguente dichiarazione di voto.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione – come risulta dall'esempio citato poc'anzi – rendendo drammaticamente trasparenti le vere e uniche ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatelo ripetere anche a me: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.10, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.45.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signora Presidente, proprio in questi giorni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, già condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto. La maggioranza oggi si accinge, nonostante questo precedente significativo, ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini, quei cittadini a nome dei quali avete – in maniera menzognera – intestato questo disegno di legge.

Mentre questa maggioranza, tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – sì, insisto – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è quindi uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: è lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.45, presentato dalle senatrici Baio e Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.13.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.13, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.21.

CHIURAZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI *(PD)*. Signora Presidente, leggerò anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi poc'anzi.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini. Mentre questa maggioranza parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso: questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lo ripeto: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.21, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.23.

DONAGGIO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAGGIO *(PD)*. Signora Presidente, leggero anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi.

Signori del Governo, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.28.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

ASCIUTTI *(PdL)*. Ma che sia un minuto!

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, i colleghi avranno capito che con i nostri interventi reiterati vogliamo portare all'attenzione dei cittadini e delle cittadine il fatto, che riteniamo gravissimo, che nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.28, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.29.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.29, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.30.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.30, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.31.

FIORONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORONI *(PD)*. Signora Presidente, penso che sia importante ripetere questa dichiarazione perché più voci forse riusciranno a far capire il significativo contenuto che è in essa. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante

determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.31, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.33.

MAGISTRELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGISTRELLI *(PD)*. Signora Presidente, mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini... *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia in quest'Aula c'è libertà di espressione e di parola.

MAGISTRELLI *(PD)*. Me ne siate grati, perché ho tagliato la dichiarazione almeno del 50 per cento. Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.33, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.35.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signora Presidente, dinanzi ad una maggioranza distratta e riluttante ritengo che *repetita iuvant*. *(Commenti dai banchi del Gruppo PdL)*

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini: sì, quei cittadini a cui, in maniera menzognera, avete intestato il disegno di legge in discussione. Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini *(Commenti dai Gruppi PdL e LNP)* – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso: esso è, né più né meno, lo scempio della giustizia italiana. Sì, lo ripetiamo: lo scempio della giustizia italiana. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

Di tale scempio vi assumete, dinanzi al Paese, tutta la responsabilità, politica e morale! *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.35, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.36.

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusìo. Proteste dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, in quest'Aula ogni senatore è libero, nei limiti del Regolamento, di esprimere le proprie opinioni.

Prego, senatore Garraffa, ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Mi rendo conto che voi, quando eravate all'opposizione, tiravate al presidente Marini registri, fogli... *(Applausi ironici dal Gruppo PdL)*. Oggi stiamo facendo un'opposizione per spiegare le cose come stanno!

Contro il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, il suo aggiunto Domenico Gozzo, il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, il sostituto procuratore di Palermo Gaetano Paci *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL)* era pronto un attentato stragista di Cosa nostra, che le forze dell'ordine hanno fermato in tempo. A questi magistrati, a questi servitori dello Stato deve andare la solidarietà di tutto il Parlamento, ma la vera solidarietà è quella di farli lavorare in pace, con il tempo necessario, per assicurare alla giustizia i criminali di Cosa nostra.

MONTI *(LNP)*. Tempo!

GARRAFFA *(PD)*. Con questo provvedimento non state aiutando la magistratura. In un momento in cui deve vincere il rispetto nella politica e nella magistratura... *(Proteste dai Gruppi PdL e LNP)* ...uccidete la giustizia e fate arretrrte il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.36, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.37.

BIONDELLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDELLI *(PD)*. Signora Presidente, nel giorno in cui la Corte... *(Proteste dal Gruppo PdL).* Tanto lo leggo lo stesso! Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

BALDASSARRI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(PdL)*. Signora Presidente, nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi...

Mi fermo qui. Propongo due considerazioni ai colleghi della minoranza. Primo. Cosa avrebbero detto e dichiarato se la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse ritenuto ammissibile quel ricorso, dopo quindici anni dai fatti? Secondo. Poiché credo in una sana alternanza, radice della democrazia, la domanda da porsi è: come mai, dopo quindici anni da quei fatti, al di là della responsabilità dei singoli, il Governo Berlusconi e il centrodestra hanno avuto e continuano ad avere il più largo consenso popolare nelle ultime elezioni (sopra il 60 per cento)? *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Sarebbe meglio, più fisiologico (anche negli interessi dell'opposizione), meditare su questa domanda e fare un'opposizione che si contrapponga in modo serio sul contenuto dei provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.37, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.38.

GHEDINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso... *(Proteste dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi. In quest'Aula, in un minuto di dichiarazione di voto, ogni senatore è libero di esprimere le proprie opinioni.

Prego, senatrice Ghedini.

GHEDINI *(PD)*. ... esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.38, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.39.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.39, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «in quanto compatibili».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.39 e l'emendamento 2.0.40.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.41.

BLAZINA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA *(PD)*. Signora Presidente, mi associo ai colleghi con una breve dichiarazione. La ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17)

(*Segue* BLAZINA). Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.41, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.42.

SCANU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per confermare quanto già sostenuto dai colleghi, ancorché purtroppo nel dileggio o peggio ancora nell'indifferenza.

Noi siamo convinti di essere di fronte ad un cinico progetto che di fatto lede le libertà democratiche. A dispetto di ciò che accade, si parla di Governo dell'amore, di apertura e di disponibilità; intanto questa maggioranza, tristemente ridotta a rango di mera esecutrice di ordini, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Siamo di fronte ad uno scempio e di questo scempio questa maggioranza e l'intero Governo Berlusconi dovrà assumersi la responsabilità di fronte a tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.42, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.43.

PASSONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI *(PD)*. Signor Presidente, è evidente al Paese lo scempio che state facendo con questa legge. Vi assumete una responsabilità politica grandissima e lo state facendo proprio nel giorno importante in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, riconoscendo così l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto.

La maggioranza si accinge ad un ulteriore e devastante passaggio del suo cinico progetto che è quello di devastare il sistema della giustizia italiana. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Di questo vi assumete la responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo di PdL e dai banchi del Governo).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.43, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «dell'avvenuta impugnazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.043 e l'emendamento 2.0.44.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.46, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.47.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo... *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Mi fermo qui per rispondere al collega Baldassarri, perché la sua domanda è degna di una risposta precisa: cosa avremmo fatto? Avremmo rispettato la decisione di un organo giudiziario, perché siamo avvezzi a rispettarne le decisioni, e avremmo continuato a sdegnarci per le lungaggini processuali proponendo, come stiamo facendo, rimedi idonei e non una legge come questa, che de-

vasterà la giustizia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.0.47, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «in cancelleria».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.0.47 e l'emendamento 2.0.48.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un solo emendamento interamente soppressivo, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.200 (testo 2).

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quello soppressivo 3.200 (testo 2), presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare illustrati.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, un minuto soltanto per indicare di che norma si tratta: l'articolo 4 concerne la clausola di monitoraggio. Noi dall'inizio della discussione di questo disegno di legge segnaliamo la presenza tuttora di profili di illegittimità costituzionale. In particolare, avevamo segnalato che questo disegno di legge è assolutamente privo di copertura, e questo è in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, il disegno di legge prevede all'articolo 1 una necessità di risorse finanziarie consistenti per quanto riguarda il risarcimento a favore di chi subisce un processo eccessivamente lungo, ed anche le modifiche all'articolo 2, sul processo penale in particolare, comportano assolutamente necessità di ordine finanziario.

Con il senatore Legnini avevamo presentato degli emendamenti proprio per provvedere alla copertura finanziaria; ci è stato risposto in maniera negativa sia in Commissione che all'interno di quest'Aula. Per contro, questo articolo 4, inserito successivamente dal Governo e dalla maggioranza, ci dà peraltro contezza del fatto che questa esigenza finanziaria era stata considerata positivamente dal Governo, tant'è vero che si incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di assumere tempestivamente iniziative legislative per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ora, oltre alla irritualità istituzionale di una delega di questo tipo al Ministro dell'economia e delle finanze, rileviamo che nella sostanza ciò conferma i nostri dubbi di palese incostituzionalità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 4.200, presentato dal senatore D'Alia, e 4.300, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, nel mio intervento mi rivolgerò in particolare al Ministro per la semplificazione. Con questo emendamento, proponiamo di sopprimere l'articolo 4, secondo il quale il Ministro dell'economia, allorché riscontri che questa legge che vi apprestate a votare «rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione». Sinceramente, non comprendo quale sia, non solo dal punto di vista squisitamente letterale, ma anche dal punto di vista costituzionale, il senso di una norma di questo tenore. Non so se l'abbiamo compresa, ma ci sembra complessa e per questo chiediamo il suo autorevole consulto, signor Ministro.

Sostanzialmente, con l'articolo che stiamo esaminando si tenta in maniera un po' strana di mettere le mani avanti, riconoscendo di non essere nelle condizioni di valutare l'impatto economico sul bilancio del Ministero di giustizia di tutte le domande di equa riparazione che verranno presentate a seguito dell'entrata in vigore di queste disposizioni, che si applicano anche ai processi in corso. Diventa infatti automatico il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per ogni giudizio civile e amministrativo. Peraltro, per i giudizi davanti alla Corte dei conti è prevista una durata diversa: biennale per l'equa riparazione e triennale per la prescrizione, che poi diventa nuovamente biennale se l'importo del danno è al di sotto dei 300.000 euro. Insomma, c'è una sorta di gioco dell'oca, che con la

semplificazione non ha nulla a che fare. In sostanza, si riconosce l'impossibilità di valutare il numero delle domande di equo indennizzo che verranno automaticamente presentate per gli oltre 2.500.000 giudizi civili pendenti che hanno già superato la soglia della durata ragionevole del processo e anche per gli oltre 30.000 giudizi di fronte alla Corte dei conti che hanno superato la soglia della durata ragionevole del processo.

Inoltre, la maggioranza non solo non sa quanto costerà allo Stato rifondere tutte le istanze di equo indennizzo che certamente verranno presentate, ma riconosce di non essere in grado di capire quante risorse saranno necessarie per l'aggravamento del giudizio con il doppio grado introdotto dall'emendamento del relatore, sempre ai fini della legge Pinto, e quante unità di personale ci vorranno solo per le cancellerie presso le corti d'appello, per reggere il carico di lavoro determinato da questa norma, che fa diventare irragionevole – mi scusi il bisticcio di parole – la ragionevole durata del processo.

Per di più, poiché non si è in grado di fare la previsione che è obbligatoria secondo la clausola del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, sul piano politico si dà una delega al Ministro dell'economia affinché valuti se c'è uno sfasamento rispetto ai conti pubblici e poi comunichi al Parlamento come deve intervenire. In realtà, il Ministro dell'economia non ha alcuna competenza al riguardo, perché è il Parlamento che – quando legifera – deve verificare se sussiste la copertura finanziaria e valutare l'impatto economico e finanziario di una legge sul bilancio dello Stato.

Capisco che si è voluto mettere le mani avanti, seppure in modo un po' maldestro, ma obiettivamente questa norma, a parte il fatto che con la semplificazione non c'entra nulla, è anche offensiva e un po' ridicola.

ARMATO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO *(PD)*. Presidente, l'indifferenza, il disprezzo e persino i sorrisi ironici con i quali la maggioranza risponde ai nostri appelli e alle nostre dichiarazioni non nasconderanno la gravità di ciò che sta succedendo, e cioè l'esecuzione di un ordine scellerato: approvare una legge che mira a realizzare un solo scenario, la morte, lo scempio della giustizia italiana.

Di questo noi non ci assumiamo alcuna responsabilità;, quelle politiche e quelle morali ve le assumete appieno voi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quelli soppressivi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli alunni della Scuola media statale «Guglielmo Marconi» di Napoli, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880 (ore 17,15)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/2.

FONTANA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA *(PD)*. Signor Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, pronunciati di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini... *(Commenti dal Gruppo PdL)* ...mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste uno scenario solo: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, sia politica che morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1000/3.

MICHELONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI *(PD)*. Signor Presidente, capisco l'irritazione ed il nervosismo dei nostri amici della maggioranza, perché questa maggioranza è tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini. Quando noi diciamo che il Parlamento è paralizzato, non lo facciamo perché noi siamo opposizione e voi maggioranza. Voi dovete ritirare i vostri emendamenti e, peggio ancora, non potete votare quelli che presentate, cari colleghi. Ricordatevi di questo.

È per questo che dello scempio che oggi state compiendo vi assumete la responsabilità davanti al Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1000/3, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori, fino alle parole «le disposizioni di cui».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1000/3 e gli emendamenti 4.0.1000/4, 4.0.1000/5, 4.0.1000/6, 4.0.1000/7, 4.0.1000/8 e 4.0.1000/9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/10.

SOLIANI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, vi sono giorni in cui niente è più chiaro di una dichiarazione di voto universale. Nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi... *(Commenti dal Gruppo PdL)* ...condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lo ripetiamo: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete voi davanti al Paese l'intera responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/10, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000/11.

ROILO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO *(PD)*. Signor Presidente, nel giorno cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio di chi vi è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini del Presidente del Consiglio – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso.. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000/11, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000/12, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1000, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

MUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSI *(PD)*. Signor Presidente, le faccio presente che il relatore aveva espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e che il rappresentante del Governo aveva espresso parere conforme. Quindi, il parere è contrario; lei non può correggere il parere né del relatore né del Governo.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Musi, adesso ascoltiamo il relatore. Prego, senatore Valentino.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, avevo detto – se mal non ricordo – parere contrario su tutti gli emendamenti, eccetto naturalmente quelli del relatore. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in precedenza avevo espresso il parere sull'articolo 4, mentre ora si sta discutendo di un articolo aggiuntivo all'articolo 4, su cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.0.1000.

VITA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, anch'io rileggo lo stesso testo. Del resto, l'ostruzionismo, sia pure lieve, sulla base dell'attuale Regolamento si può fare solo così.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di tale cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di tanti cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini... (Il microfono si disattiva automaticamente).

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1000, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.0.1002, precedentemente accantonato.

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, è sorto un problema tecnico. Da quando lei si è insediato in Presidenza, sentiamo una voce a 78 giri. Invito i tecnici a rimettere la puntina a 45 giri.

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non ho capito. Desidero garantire uniformità dei lavori dell'Aula, ci mancherebbe.

GARRAFFA *(PD)*. Bisogna cambiare la puntina da 78 a 45 giri.

PRESIDENTE. Ognuno ha il proprio metodo; l'importante è garantire a tutti libertà di espressione e correttezza nel voto.

Come ho detto, l'emendamento 1.0.1002 del relatore era stato accantonato. Do la parola al senatore Valentino per un chiarimento.

VALENTINO, *relatore*. Presidente, l'articolo 1 del disegno di legge che oggi discutiamo introduce anche il tema delle giurisdizioni amministrative e contabili.

Come ho già avuto modo di dire nel corso della precedente seduta, si è ritenuto che sia la pretesa punitiva dello Stato che la pretesa risarcitoria debbano essere contenute in termini circoscritti, pena la sanzione processuale.

Pertanto, confermo l'emendamento, che varrà naturalmente per i processi futuri, in quanto la modifica entrerà in vigore dopo che questo disegno di legge sarà legge dello Stato. Lo confermo, quindi, nella sua interezza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Presidente, desidero solo ricordare – questa mattina lei non era presente e abbiamo già discusso al riguardo – che gli emendamenti in questione erano stati accantonati proprio su sua indicazione, affinché ci fosse un emendamento scritto sull'ipotesi di accordo che avevo manifestato rispetto all'obiezione del senatore Li Gotti.

Pertanto, abbiamo presentato un subemendamento all'articolo successivo, quello della norma transitoria, che risolve i problemi, almeno secondo il nostro parere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1002.

PIGNEDOLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI *(PD)*. La ripetizione dei nostri interventi letti di fronte a voi, ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, sinceramente non comprendo la ragione per la quale la maggioranza ha voluto introdurre questa norma che distrugge totalmente il giudizio davanti alla Corte dei conti degli amministratori e dei funzionari che si macchino di un reato molto più grave da un certo punto di vista – ad esempio, dalla prospettiva del federalismo fiscale – cioè quello di aver arrecato un danno alla finanza pubblica, alle finanze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e così via.

Non ne capisco sinceramente la ragione, perché peraltro questa disposizione – poi della norma transitoria, quando sarà oggetto di discussione, parleremo – distrugge il giudizio contabile e, quindi, rende di fatto impossibile la celebrazione dei giudizi di responsabilità degli amministratori il giorno in cui voi, con le vostre deleghe sul federalismo fiscale, trasferirete più competenze, più poteri di spesa agli enti locali. Quindi, è illogico, da un lato, devolvere al sistema delle autonomie maggiori competenze e un maggiore potere di imposizione fiscale e, dall'altro, non rafforzare i poteri

di controllo della giurisdizione della Corte dei conti per verificare se quelle tasse, se quelle imposte, se quel prelievo fiscale che gli amministratori locali richiedono siano funzionali all'interesse pubblico oppure allo sperpero di risorse dei contribuenti.

Questa è la cosa che non si capisce di ciò che state facendo, o meglio non la si capisce nella logica della coerenza di un progetto politico che dite di voler portare avanti con il federalismo fiscale. Si spiega in una logica diversa, che è tutta contingente: quella cioè di evitare che si possa celebrare in una determinata fase storica una serie di processi contabili. Ebbene, in questa logica quello che state facendo è assolutamente coerente. Disprezzabile politicamente, ma coerente.

Da questo punto di vista, però, mi permetto di segnalare un paio di questioni, perché state varando una norma che è assolutamente fuori da qualsiasi criterio di costituzionalità. Infatti, non potete distinguere la durata di un processo davanti alla Corte dei conti a seconda della quantificazione del danno: questo è un espediente che serve solo ad accorciare alcuni processi e solo per l'applicazione della norma transitoria. Allora, abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità davanti ai vostri elettori di questa norma (questa sì, allucinante) perché avete i numeri per approvarla, ma abbiate anche l'onestà intellettuale di dire che avete introdotto questa soglia solo perché ci sono dei processi pendenti davanti alla Corte dei conti che durano da più di due anni e che, siccome forse riguardano qualcuno che vi interessa, non avete alcun interesse a che vengano celebrati.

Diventa più chiaro ciò che si sta facendo e verosimilmente può darsi che si individui una soluzione migliore rispetto a quella di distruggere l'intero sistema del giudizio della Corte dei conti. Perché voi, per fare questa porcheria, state sostanzialmente affidando al pubblico ministero presso la Corte dei conti poteri enormi. Ma le leggete le cose che scrivete? State dicendo che la fase delle contestazioni che il pubblico ministero fa all'amministratore non rientra nel computo del periodo relativo alla prescrizione del processo: la tagliola scatta nel momento in cui l'atto di citazione in giudizio viene depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ma la fase precedente in cui il pubblico ministero raccoglie le prove sulla responsabilità contabile, attiva la Guardia di finanza (come è giusto che venga fatto), dispone di tutti i mezzi istruttori unilateralmente e poi chiede le controdeduzioni alla parte, ma senza alcun contraddittorio, questa fase è libera nel tempo, ha una durata verosimilmente illimitata e non è soggetta alla tagliola. Perché fate questo? Perché è una fase che non vi interessa, perché verosimilmente non avete alcun caso concreto a cui doverla applicare.

Guardando questa norma a regime, mi chiedo se vi rendete conto di come state intervenendo, eliminando la norma anche sull'appello per i giudizi in corso che rende ancora più illogico e incostituzionale il testo. Ne spiegherò le ragioni: vi è un'assoluta disparità di trattamento con ciò che avete fatto sul giudizio penale, in cui si può discutere dei limiti di tempo, ma si è giustamente stabilita una virata anche per i giudizi in

Cassazione. Ricordo a me stesso che le decisioni che la Corte dei conti prende in sede di appello sono ricorribili per Cassazione, però il termine del giudizio per Cassazione relativo alle decisioni della Corte dei conti non rientra nella ragionevole durata del processo, il che mi sembra una castroneria.

Ma, tralasciando questo aspetto, secondo voi è possibile che la durata del giudizio contabile la stabilisca il pubblico ministero? Perché la quantificazione del danno patrimoniale, la contestazione del danno è quella fatta dal pubblico ministero. Vi sembra normale che sia il pubblico ministero a stabilire se quel giudizio dovrà durare due o tre anni? È evidente che farà in modo che tutti i giudizi durino tre anni e alzerà il livello della contestazione del danno patrimoniale. E questo non va a detrimento del diritto di difesa? Non va contro l'interesse del contraddittorio e della tutela dei convenuti nel giudizio contabile?

Altra considerazione che mi permetto di fare: voi ritenete che il periodo dei due o dei tre anni debba essere una fase temporale nella quale non si debbono computare gli adempimenti istruttori nel corso del giudizio. Ritenete solo che debba essere tolto dal computo dei due o dei tre anni e tempo conseguente ai rinvii chiesti dalla parte convenuta, che è una cosa giusta. Quando però, ad esempio, una sezione della Corte dei conti rimette alle sezioni riunite una questione giuridica particolarmente complessa, sulla quale vi è contrasto di opinione e d'indirizzo fra diverse sezioni, per avere un'indicazione univoca sul principio o sulla interpretazione della norma da applicare, il tempo necessario a che le sezioni riunite decidano viene calcolato nell'ambito dei due o dei tre anni.

Ed ancora, quando la Corte dei conti magari non si fida delle contestazioni o delle richieste che avanza il pubblico ministero e chiede e dispone un'ordinanza istruttoria per accertare essa stessa direttamente se i fatti che sono portati in giudizio costituiscono causa di responsabilità erariale, il tempo per l'esecuzione di queste ordinanze e per l'acquisizione della prova da parte della Corte dei conti non viene calcolato nell'ambito della durata del processo. Lo stesso per quanto riguarda la remissione alla Corte costituzionale, e così via.

Allora, in buona sostanza, per salvare qualcuno da qualche processo davanti alla Corte dei conti, state sostanzialmente distruggendo il processo contabile e – nella migliore delle ipotesi – state togliendo alla difesa dei convenuti il diritto di spiegare le proprie ragioni nell'ambito del giudizio, affidando al pubblico ministero presso la Corte dei conti poteri illimitati e indiscriminati. Credo che questa sia veramente l'eterogenesi dei fini e che la norma in esame, che avete costruito su misura per qualcuno, alla fine risulterà controproducente e distruttiva, perché non dà agli amministratori neanche la possibilità di dimostrare se quelle risorse, quelle spese o quegli atti sono conformi o no all'interesse generale.

Di questo non vi interessa nulla. E che non interessi nulla a voi poco importa; mi meraviglia invece che la Lega, che del federalismo fiscale ha fatto la propria battaglia principale, abbia consentito di distruggere uno

degli strumenti fondamentali perché esso possa trovare attuazione. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

LUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI *(PD)*. Signor Presidente, per non abusare del tempo a mia disposizione, parlerò soltanto del terzo comma di questo emendamento.

Ovviamente confermo di aver preso la parola in dissenso dal mio Gruppo, ma trovo che le considerazioni mosse dal collega D'Alia siano non solo valide, ma corrette.

Signor relatore, signor Sottosegretario, vorrei che ci convinceste di questo passaggio: sapete meglio di me che, allo stato attuale, il giudizio di responsabilità contabile è uno dei migliori dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia. È tendenzialmente un processo *per tabulas*, quindi abbastanza facile da gestire da parte delle procure e anche in termini di giudizio perché, tra la risposta, la memoria e la comparsa, di solito questo procedimento si gioca all'interno di una o al massimo due udienze, a meno che non sia particolarmente complesso.

Qui, però, c'è un punto non chiaro. Nel comma 3, il relatore scrive: «Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera *a)* è di due anni».

Collega Valentino, è raro – ma accade – che il fatto dannoso sia contestato ad una sola persona; tendenzialmente – e sottolineo questo avverbio – è contestato a più persone. Come va interpretato, allora, questo comma 3? L'avete scritto chiaramente, in realtà: parlate di fatto dannoso, non di soggetti indagati oppure coimputati per il medesimo fatto; né fate riferimento alla singola persona coimputata: voi scrivete «per ogni singolo fatto dannoso», il che significa che se in un procedimento ci sono «n» persone...

PRESIDENTE. Senatore Lusi, la invito a concludere.

LUSI *(PD)*. Ho terminato, signor Presidente.

Se in un procedimento ci sono «n» persone imputate per il medesimo fatto dannoso, questo importo massimo di 300.000 euro, ovviamente, si riduce *pro quota* per le singole persone. Ciò significa che nella stragrande maggioranza dei casi – mi rivolgo al Sottosegretario che oggi rappresenta il Governo – i procedimenti per responsabilità contabile vengono ascritti al comma 3, dal punto di vista del termine applicato secondo la lettera *a)* del comma 1, perché la stragrande maggioranza dei procedimenti si trova al di sotto della soglia indicata.

Concludendo, signor Presidente, è vero che il giudizio di responsabilità contabile è tra i più efficaci ed efficienti del nostro ordinamento, ma il

termine di due anni, nel rapporto tra la lettera *a)* del comma 1, il comma 2 e l'applicazione del comma 3, che pone un «tetto soglia» per il fatto dannoso di 300.000 euro, è così basso da rendere totalmente inutile l'esercizio di questa attività.

Ecco perché mi asterrò dalla votazione di questo emendamento, perché, oltre ad essere foriero di un'interpretazione difficile, che non so quando risolverete se non lo farete in questa sede, diventerà di fatto il modo per essere esenti dalla responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1002, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/1.

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, tralascio la Corte europea dei diritti dell'uomo e il riferimento al cinico progetto che abbiamo ripetuto abbastanza e che credo sia stato recepito dai colleghi della maggioranza. Insisto brevemente sul passaggio relativo alla maggioranza tristemente ri-

dotta al rango di mera esecutrice di ordini. Badate colleghi, questa è un affermazione pesante, un'affermazione grave, che non è e non vuole essere di offesa, ma che esprime la nostra forte preoccupazione per come un numero così elevato di colleghi possa ridursi in questo stato.

Non conosco tutti i colleghi della maggioranza, ma alcuni sì, e a loro mi rivolgo, a voi colleghi che siete esperti di alto livello morale e culturale: non potrete dire domani di non aver capito, perché avete ben capito che questa è una legge che devasterà la giustizia italiana! Vi state però assumendo l'onere e la responsabilità davanti al Paese di votarla, quando ben sapete che per ridurre i tempi della giustizia ci sono altri rimedi, che non volete adottare. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, signore e signori del Senato, non ho ben compreso che cosa abbia fatto oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo. Mi pare di capire che abbia preso una decisione che ha fatto felice una parte della minoranza, quella rappresentata dal Partito Democratico.

Ma al tacere di questo, io ho qui sentito questa minoranza che si è esercitata in un'elegante *tantra* ripetitivo, creando un'atmosfera elegantemente orientaleggiante. Ebbene, a questa atmosfera desidero contribuire con la seguente dichiarazione, di cui ovviamente mi assumo in pieno la responsabilità storica, morale, civile e politica. Prego, un po' di attenzione: «*Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare*». Grazie, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo Pdl. Commenti dei senatori Garraffa e Lusi).*

LUSI *(PD)*. È meglio Ghedini!

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/1, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Colleghi, per la prosecuzione dei lavori vorrei dire questo. *(Brusìo).* Gradirei un minimo di attenzione da parte di tutti.

Siamo in coda ai lavori, manca una ventina di votazioni. Sapete quali siano stati sempre l'orientamento e l'atteggiamento di questa Presidenza: di consentire a qualunque Gruppo, anche a fronte dell'esaurimento dei tempi, l'intervento di un minuto per garantire la libertà d'espressione e il diritto di parola nel merito dei provvedimenti. È inutile sottolineare come questo minuto di parola sinora sia stato utilizzato non tanto per manifestare perplessità o valutazioni nel merito del singolo emendamento, ma per svolgere un'attività semiostruzionistica (non voglio definirla ostruzionistica).

Invito quindi i colleghi, da questo momento in poi, a chiedermi la parola soltanto nel caso in cui debbano intervenire nel merito dell'emendamento: in quel caso questa Presidenza non si sottrarrà alla propria consuetudine di garantire il diritto di parola. Nel caso in cui, invece, dovesse essere ripetuta una dichiarazione di voto che nulla ha a che vedere con l'emendamento e che quindi va in discrasia con quello che è stato il mio orientamento, vi prego di evitarlo, perché il diritto di parola di un minuto lo garantisco sempre, ma purché vi sia un intervento nel merito del provvedimento, anche perché siamo alla fine. *(Proteste dal Gruppo PD).*

LEGNINI *(PD).* Ma non esiste, Presidente!

GARRAFFA *(PD).* Non esiste! Non esiste! Non esiste! Non esiste!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, intervenga nel merito e parlerà per un minuto.

CAROFIGLIO *(PD).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO *(PD).* Signor Presidente, rispettosamente, devo esprimere dissenso dall'enunciazione che lei ha testé formulato. A voler analiz-

zare il senso della sua dichiarazione d'intenti (non so se è un provvedimento o altro), si introduce, secondo ciò che lei ci ha detto or ora, una facoltà, che non credo sia prevista dalla disciplina che regola le nostre attività, di intervento nel merito delle dichiarazioni di voto dei singoli parlamentari, che davvero, col dovuto rispetto, credo non rientri nelle sue prerogative. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore, mi consenta di dissentire dal suo parere, perché ho sempre garantito libertà di parola per dare la possibilità di parlare a tutti i parlamentari. Andiamo avanti, per cortesia.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/2.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Vorrei segnalare al senatore Longo che un conto è il *mantra* e un conto è il *tantra*, quindi faccia attenzione all'uso delle parole.

Nel giorno in cui si denuncia lo scempio della giustizia, vorrei ricordare che i Radicali denunciano la qualità dell'amministrazione della giustizia in Italia da oltre trent'anni e altrettanto fa da un quindicennio la Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi le responsabilità credo siano ampiamente condivise e, ahimé, mai ritenute condivisibili da chi invece denuncia tale stato.

È chiaro che questo non è un ostruzionismo: è soltanto una sorta di «sfogatoio», perché la maggioranza, con i numeri che ha, in effetti fa quello che vuole. Domani avremo in Aula il Ministro della giustizia e sarà interessante ascoltare se, a seguito delle minuzie di questo provvedimento, ci sarà qualche notizia degna di essere chiamata tale dal Ministro. *(Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, poiché voteremo domani (credo verso mezzogiorno, dopo le dichiarazioni di voto), ritengo possa essere dato del tempo in più ai colleghi di opposizione se, come lei dice giustamente, intendono fare considerazioni sul merito delle questioni.

Noi non abbiamo aderito a questa tecnica di opposizione perché per nostra impostazione non la condividiamo; tuttavia, è evidente che se non si dà ai colleghi la possibilità di discutere su alcune questioni, ormai finali, che riguardano la norma transitoria, loro non hanno altro strumento.

Vorrei dare il buon esempio a tale riguardo. Il mio Gruppo ha a disposizione quattordici minuti: ne sprecherò – vista l'attenzione – quattro

per la dichiarazione di voto sulla norma transitoria e, se lei lo ritiene possibile, cederò 10 minuti ai colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, per consentire di sviluppare le loro osservazioni sul merito delle questioni.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, la ringrazio del suo intervento, perché è in sintonia con quella che era la mia manifestazione di pensiero. Avevo invitato i colleghi dell'opposizione, anticipando che avrei garantito il diritto di parola di un minuto, ad utilizzare quella libertà di espressione per un minuto entrando nel merito dei provvedimenti, evitando invece interventi ripetitivi che sapevano di ostruzionismo. Da parte della Presidenza non vi è stata mai, né vi sarà mai, la volontà di strozzare il dibattito o la libertà di parola dei colleghi, purché – vivaddio – si entri nel merito dell'emendamento che si discute, non del provvedimento in senso lato.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3.

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, siamo di fronte a una scelta tragica. Con il provvedimento in esame potrà accadere che, con un semplice calcolo delle probabilità, si introduca un incentivo a violare la legge, sapendo di poter contare su un'alta probabilità di farla franca in barba alla legge stessa, soprattutto nelle grandi città. A Palermo, in corte d'appello, su 66 magistrati ne operano solo 47; degli 88 giudici di pace ne mancano all'appello 28; nella magistratura ordinaria non togata la scopertura è del 32 per cento; nell'organico del personale amministrativo su 1.830 dipendenti ne mancano 293; 55 dovrebbero essere i direttori di cancelleria, ma solo 38 operano; 17 i cancellieri sui 72 previsti.

Con il processo breve quanti mafiosi verranno liberati? Un collegamento audiovisivo, un trasferimento saltato: si darebbe quindi la stura a quella che io e molti altri chiamiamo la mega-amnistia. Colleghi della maggioranza, vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/3, presentato dalla senatrice Poretti da altri senatori, fino alle parole «per i quali».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/3 e l'emendamento 4.0.1001/4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/5.

DE LUCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere un invito rivolto alla maggioranza e al Governo nella conclusione del dibattito generale. Abbiate il coraggio di votarvi senza una patetica ipocrisia una norma costituzionale a maggioranza, che è ampia, come l'avete in quest'Aula (fra l'altro, il 90 per cento nel Paese, perché il 10 per cento è di astenuti). Occorrono i tempi contingentati e in cinque mesi si risolve; tutto, ovviamente, a garanzia di un solo vertice dello Stato, il Presidente del Consiglio, e così evitiamo questo scempio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/5, presentato dal senatore Ceccanti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6.

DELLA SETA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA *(PD)*. Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto. La ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte a una maggioranza tristemente – soprattutto per la vostra dignità – ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

Di tale scempio vi assumete oggi, davanti al Paese, tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/6, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «*il comma 1*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/6 e l'emendamento 4.0.1001/7.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, non ripeterò le parole che hanno detto i miei colleghi, ma una cosa ci tengo a dirvela. Io mi auguro che questa responsabilità grossa che vi prendete nei confronti del Paese non voglia significare niente per quanto riguarda le morti sul lavoro e il disastro ferroviario di Viareggio. Come ho avuto occasione di dire al senatore Valentino in Commissione, mi auguro che non ci siano ripercussioni in tal senso, perché allora la responsabilità sarebbe elevata all'ennesima potenza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/8, presentato dal senatore Chiurazzi e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/8 e l'emendamento 4.0.1001/9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/10.

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, ho parlato della Sicilia, adesso parliamo dell'Europa.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo... *(Proteste dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo finendo, per cortesia.

GARRAFFA *(PD)*. ...dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini.

Mentre questa maggioranza – tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini – parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, politica e morale. Vergognatevi di nuovo! *(Applausi dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo PdL).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (La senatrice Adamo chiede di poter intervenire).

Senatrice Adamo, la dichiarazione di voto per il Gruppo è già stata fatta. Ora c'è una richiesta di voto elettronico ed io ho verificato che è appoggiata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/10, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/11.

ADAMO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, io mi ero prenotata per fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 4.0.1001/10, raccogliendo il suo invito ad entrare nel merito, a prescindere dal fatto che non stiamo facendo interventi ostruzionistici, ma semmai di protesta politica perché la maggioranza non si esprime nel merito dei nostri emendamenti. E questa è una cosa diversa.

Abbiamo appena respinto – mi dispiace di non essere riuscita ad attirare l'attenzione dei colleghi – un piccolo emendamento di merito alla norma transitoria concernente i reati reiterati oltre il 2006. Infatti, stiamo attenti, come rischia di accadere per il «processo derivati» di Milano (reati 2005, 2006 e 2007), i processi relativi ai reati commessi fino al 2 maggio 2006 andranno in prescrizione e quelli relativi al 2007 no; però, fino al 2006 si tratta di un danno per cui il Comune di Milano chiede 75 milioni di euro di risarcimento, mentre per il 2007 il risarcimento ammonta a soli 25 milioni.

La maggioranza non deve offendersi se diciamo che siete ridotti ad essere esecutori di ordini o di dimostrazioni di prove d'amore che vi ha chiesto il presidente Berlusconi. Questo emendamento non c'entrava niente con tutto il resto: era di buonsenso, ve l'ha chiesto il sindaco Moratti. Ma non c'è niente che tenga, perché, quando suona il richiamo della foresta, tutti rispondono compatti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/11, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/12.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, avremmo voluto stupirvi con effetti speciali, ma l'impegno della nostra lotta di liberazione per la maggioranza non conosce soste. Mi permetta solo di dirvi: no al processo breve, no alle briglie corte, libertà per i detenuti politici, liberateli senza condizioni! *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/12, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/13, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/13 e l'emendamento 4.0.1001/14.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000/15, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/17.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.0.1001/17, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/17 e l'emendamento 4.0.1001/18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/16.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, posso invitare i senatori Segretari a dare uno sguardo in Aula? Ho visto alcune postazioni in cui, pur in assenza del senatore, si è accesa la luce rossa in occasione della scorsa votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/16, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/19.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/19, presentato dal senatore Carofiglio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1001/20, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/21.

LEGNINI *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/21, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.0.1001/22, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori, fino alla parola «dell'articolo 531-*bis*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.0.1001/22 e l'emendamento 4.0.1001/23.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/24.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, avevo dei dubbi se prendere la parola, ma il suo intervento mi ha convinto della necessità di ripetere nelle nostre dichiarazioni che siamo di fronte ad uno scempio grave della giustizia italiana. È necessario gridare al Paese che questo percorso va cambiato e che vi è una maggioranza che si assume la responsabilità di questo scempio.

Faccio tali affermazioni perché penso che questo sia il merito del provvedimento in esame. In ogni emendamento che non viene discusso e che viene immotivatamente respinto c'è il merito per dire che stiamo commettendo un grave errore che non semplifica la nostra giustizia. Credo che vada ribadito: viene fatto scempio della giustizia italiana. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/24, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/25.

FERRANTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE *(PD)*. Signor Presidente, colleghi della maggioranza, voi manifestate fastidio per il fatto che reiteriamo i nostri interventi, ma il fatto che cerchiamo di concentrarci sulla circostanza che oggi è il giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, non è estraneo allo scempio che state compiendo parlando fuori di qui di dialogo ed essendo in realtà in questa sede soltanto meri esecutori di ordini che arrivano dall'alto. Come diceva prima giustamente la senatrice Adamo, anche quando ci sono emendamenti di buon senso li rifiutate. Il problema è che state facendo uno scempio; dovete averne la responsabilità e la consapevolezza, e noi non ci stancheremo, con l'unica maniera che abbiamo a disposizione, di ripeterlo e di ribadirlo fino alla fine. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/25, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/26.

MARINARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signor Presidente, vogliamo continuare nella ripetizione dei nostri interventi letti di fronte a questa maggioranza perché vogliamo gridare al Paese che, alla fine di questo percorso che voi ostinatamente volete perseguire, esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana. Vedete, di questo scempio vi assumete tutta la responsabilità politica e morale davanti al Paese ed anche tutta la responsabilità politica davanti al Consiglio d'Europa e all'Unione europea, che riconosce l'universalità dei diritti e l'equità del giudizio a livello europeo.

Di fronte a ciò credo dobbiate dare atto all'opposizione del suo diritto di dire la sua e di gridare al Paese tutto il suo sdegno e la sua opposizione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001/26, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001/300.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento su una questione che ritengo essere di un qualche rilievo; quindi, la prego di prestare attenzione. Abbiamo approvato poco fa l'emendamento 4.0.1000 del relatore, il quale introduce l'articolo 4-*bis* di questa legge e affronta la materia del regime transitorio del cosiddetto processo breve. Questa norma che la maggioranza ha votato poco fa ci dice che le norme sul processo breve si applicano, per i processi pendenti, a quelli relativi alla cosiddetta responsabilità penale dell'impresa e delle persone giuridiche. Questo il testo che abbiamo votato mezz'ora fa.

Ora ci troviamo di fronte a due emendamenti (il 4.0.1001/300 del Governo e il 4.0.1001 del relatore), che presentano evidenti profili di preclusione. È questo il punto del richiamo al Regolamento, in particolare all'articolo 97, comma 2.

Infatti, l'emendamento 4.0.1001 affronta il medesimo oggetto del regime transitorio del processo breve, anche se in questo caso si riferisce, per i motivi che sappiamo, agli imputati persone fisiche: è la norma, per intenderci, che dovrebbe salvaguardare il Presidente del Consiglio dai noti processi pendenti. Per far questo, si propone di introdurre un articolo 4-*bis*. Basta leggere il testo.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LEGNINI *(PD)*. Presidente, sto sostenendo...

PRESIDENTE. Ma sta parlando già da tre minuti.

LEGNINI *(PD)*. Per il richiamo al Regolamento, non mi sembra che vi siano limitazioni di carattere temporale così rigide.

PRESIDENTE. Continui pure.

LEGNINI *(PD)*. È evidente, signor Presidente, che quest'Aula non può votare un altro articolo 4-*bis*, dal momento che ne abbiamo già votato uno sulla medesima materia, cioè la disciplina transitoria. Pertanto, l'emendamento 4.0.1001 del relatore dovrebbe essere dichiarato precluso.

Inoltre, signor Presidente, il subemendamento del Governo 4.0.1001/300 fa riferimento ad un comma 3 dell'articolo 4-*bis* che in realtà, nel testo che abbiamo approvato prima con l'emendamento 4.0.1000, non esiste.

È una materia molto delicata, signor Presidente, su cui tra l'altro c'è un precedente recentissimo, precisamente nella seduta del 13 maggio 2009. In quella occasione, fu approvato dall'Aula un emendamento riguardante la tutela penale dei diritti di proprietà industriale (la contraffazione, l'alterazione e così via). Poiché erano stati presentati due emendamenti che affrontavano il medesimo argomento, uno dal relatore (emendamento 9.740) ed uno dal Governo (emendamento 9.302), lei dichiarò precluso l'emendamento del Governo, poiché riguardava la medesima materia oggetto dell'emendamento del relatore, già approvato.

È esattamente la fattispecie che ho appena sottoposto alla sua attenzione: quindi le chiedo di dichiarare formalmente preclusi gli emendamenti 4.0.1001 e 4.0.1001/300. La prego di non sostenere, signor Presidente, che si tratta di un errore formale. Ripeto, siamo in presenza non di un errore formale, ma di due testi dell'articolo 4-*bis*, entrambi presentati dal relatore: quindi, l'uno preclude l'altro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, l'argomento sviluppato dal senatore Legnini è estremamente delicato. Con la votazione degli emendamenti, abbiamo introdotto nel testo del disegno di legge un articolo 4-*bis*. Ciò è già avvenuto, poco fa abbiamo votato l'emendamento con il quale è stato inserito un articolo 4-*bis*, attraverso il quale si estende alle persone giuridiche la normativa sui tempi di durata del processo. Questo intervento aveva una sua razionalità.

Non possiamo ora introdurre un altro articolo 4-*bis*, peraltro con un emendamento che non è sostitutivo dell'altro. Abbiamo già introdotto un articolo 4-*bis*. Fosse stato un emendamento sostitutivo si sarebbe potuto dire che poco fa abbiamo approvato l'introduzione di un articolo 4-*bis* che ora stiamo modificando. Invece, non si tratta di un emendamento sostitutivo dell'articolo 4-*bis*: è il tentativo di introdurre un ulteriore articolo 4-*bis*.

Io non penso che questi errori accadano per caso. Io ritengo che la buona coscienza dei colleghi senatori abbia voluto formalmente rendere omaggio a chi questa norma chiedeva, ma che nella sostanza abbiano voluto proporre qualcosa che non è più proponibile, se non sovvertendo il nostro Regolamento. Rispettiamo il Senato! *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di fattispecie completamente differenti, perché l'emendamento 4.0.1000, che pure introduce l'articolo 4-*bis*, afferisce a vicenda completamente diversa autonoma: si tratta di un intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2001 e non già sulle vicende contabili. In Commissione, infatti, è stato approvato un emendamento con cui si è stabilito che le previsioni del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge si applicano anche all'ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. la responsabilità amministrativa è cosa completamente diversa da quella contabile. Cosa c'entra questo con il processo contabile?

Credo che l'intervento sia suggestivo, ma sostanzialmente irrilevante.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, credo che la questione non sia obiettivamente strumentale. Qui c'è un problema di garanzia e di forma del procedimento legislativo, di ciò che si esamina, di ciò che si vota, e la numerazione e la classificazione delle norme in articoli è funzionale a far sì che il parlamentare, nel momento in cui si esprime, abbia consapevolezza della consequenzialità logica di ciò che si approva, di ciò che viene soppresso e di ciò che viene approvato.

Qui c'è un elemento in più. Noi ci troviamo di fronte ad una norma che presenta la stessa numerazione di una precedente e che viene introdotta nel maxiemendamento successivamente proposto in Aula dal relatore. La riscrittura di questa disposizione, infatti, è stata fatta in Aula dal relatore successivamente alla classificazione come articolo 4-*bis* della norma di cui parlava il collega Legnini.

Il problema non è quello di dare un'interpretazione autentica: è evidente che questa è un'altra disposizione e che tutto questo non può che comportare le conseguenze che sul piano regolamentare il collega Legnini ha esposto. Siamo infatti in presenza di due disposizioni, di cui una successiva all'altra, che presentano la medesima numerazione. E tutto ciò non è frutto di un refuso, ma di una chiara intenzione, verosimilmente, di intervenire successivamente con una norma che sostituisce la precedente o

che comunque è in concorrenza con essa. Siamo cioè in presenza di due articoli 4-*bis*, il che non è irrilevante dal punto di vista della garanzia del Parlamento e dei singoli parlamentari nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto delle singole proposte.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non ho uno lunga esperienza parlamentare, però, per quanto ho visto sia alla Camera che al Senato, ogni volta che si aggiungono nuovi articoli la numerazione è sempre la stessa. (ad esempio, 4-bis). Si tratta di valutare piuttosto se si tratta di materie diverse o della stessa materia.

La norma che abbiamo già votato è stata riscritta dal relatore. Era stata espunta dal testo votato dalla Commissione. La Commissione ha stabilito (si veda pagina 12 dello stampato), con un voto che va al di là della maggioranza, che «le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». Secondo il relatore, nella relazione di accompagnamento, questa norma approvata dalla Commissione si traduce in quella disciplina che è stata introdotta dall'emendamento appena votato.

Ora, se per ipotesi sussiste qualche dubbio, siccome il testo votato dalla Commissione, sia pure nell'ambito di una diversa dizione, è quello che è stato sottoposto all'esame dell'Aula, come più volte specificato dal relatore, ciò significa che non si applica ai processi in corso ma a quelli nuovi, in quanto la norma finale della legge regola tutte le norme tranne quelle disciplinate dalla disciplina transitoria.

Qual è dunque la discussione in atto? Se per ipotesi vi fosse un errore nella scrittura dell'articolo votato, basterebbe solo correggerlo perché il testo sottoposto a votazione in Aula è quello che si è votato in Commissione. Era scritto chiaramente che si applicava agli enti e alle persone giuridiche esclusivamente dal momento di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Colleghi, l'identità riferita al numero dell'emendamento è un fatto meramente formale, che può essere corretto in sede di coordinamento. Come ha ben detto il relatore e come evidenziato anche dagli Uffici, i due emendamenti trattano di fattispecie diverse. Quindi, non ritengo di considerare alcuna preclusione in atto.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 4.0.1001/300, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, è una giornata particolarmente disagevole per noi che ci occupiamo di diritto. L'unico momento di sollievo è nel fatto che con questo emendamento la maggioranza si è assicurata un ottimo giudizio di incostituzionalità.

A pagina 117 abbiamo poc'anzi approvato l'emendamento 1.1001, che disciplina la nuova procedura di ricorso con riferimento alla legge Pinto. Si tratta di norme processuali e giustamente voi, che ben conoscete l'articolo 11 delle preleggi che recita: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo», di questo nel momento in cui introducevate la nuova procedura per ricorrere all'indennizzo, ai sensi della legge Pinto, avete previsto il rispetto del principio del *tempus regit actum*, perché avete scritto: «Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) si applica il procedimento di cui ai commi 4 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89», ossia la legge esistente al momento in cui... Allora lo conoscete questo principio!

Ma nello stesso provvedimento – ecco il criterio di profonda irragionevolezza che vi farà naufragare nella incostituzionalità – inserite un'altra norma processuale con cui ritenete di poter applicare con effetto retroattivo la tempistica di un processo sviluppatosi nel passato, quando non esisteva detta tempistica.

Non solo. Nel comma 1 dell'emendamento 4.0.1001 è scritto: «Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». I «processi in corso», quindi anche i processi in Cassazione. Il giudice della Cassazione, processo in corso, dovrà verificare se siano decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale senza che sia stato definito il giudizio. Facendo questa verifica, qualora abbia ritenuto che non sia stato rispettato il termine, dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, sto concludendo.

Sicché prevedete che nel giudizio di Cassazione, attraverso la norma transitoria, il giudice della Cassazione vada a verificare quanto è successo in primo grado, cioè quello che è successo alcuni anni fa, e accerti ora per allora se la durata di quel processo già fatto abbia rispettato i termini oggi introdotti. Questa è una norma palesemente incostituzionale.

Chiedo poi al relatore di capire. Si è fatto un riferimento temporale alla data di entrata in vigore dell'indulto. Questo riferimento temporale, però, era stato già utilizzato nella legge n. 125 del 2008, quella «blocca processi», ma con quale portata? In quella legge approvata da questo Parlamento venivano differenziati i processi sulla base della legge che aveva

introdotto l'indulto, tenendo conto però della pena eventualmente da infliggere che può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1. In sostanza, era un riferimento: si sospendono i processi la cui pena si prevede che rientri nei tre anni previsti dall'indulto. Questa è la legge che abbiamo approvato, la n. 125 del 2008.

Il relatore inserisce lo stesso discrimine temporale, ma non per i reati la cui pena può essere contenuta nei tre anni, bensì per i reati per i quali è prevista una pena sino a dieci anni meno un giorno. Quindi, il discrimine del prima e del dopo non ha una ricaduta giuridica come l'aveva nella legge n. 125 del 2008. È solo un riferimento temporale che non riguarda i processi ma i fatti. Dovrà spiegarsi per quale motivo, se un fatto è commesso entro il 2 maggio del 2006, ma il processo sorge successivamente, si deve applicare un termine di due anni come termine ragionevole e invece, qualora...

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Tempo!

PARDI *(IdV)*. State a sentire!

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la pregherei di concludere.

LI GOTTI *(IdV)*. ...qualora il processo abbia avuto inizio precedentemente, non si applichi.

Ma non vi rendete conto dell'enorme disparità di trattamento tra il cittadino che commette un reato prima del 2 maggio 2006, ma che non ha avuto il processo, che nasce dopo, perché dopo partono le indagini, e viene imputato, per cui in questo caso godrebbe del processo di durata massima di due anni e il cittadino che, invece, commette un reato in un periodo successivo e avrebbe un processo con una durata diversa? In altri termini, è totalmente disomogeneo il trattamento che avete voluto riservare a fatti prima dell'indulto e dopo l'indulto, a processi disancorati dalla commissione del fatto; è l'irragionevolezza lo scandalo di questa legge!

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Li Gotti.

LI GOTTI *(IdV)*. Dateci almeno un minuto per esprimere tutta la nostra indignazione! Almeno un minuto datecelo! Avete offeso la giustizia, state facendo un danno al Paese! Almeno fatecelo dire... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, dal nostro punto di vista l'approvazione da parte della maggioranza di questa norma transitoria è dirimente per il voto contrario a questo testo. È chiaro, infatti, che siamo in presenza di una norma che, rispetto al vecchio testo della disposizione transitoria, riduce il numero dei processi in corso cui si applicano le disposizioni e individua in maniera «chirurgica» una serie di processi che si estinguono nonostante le norme processuali nuove debbano valere per il futuro.

Ora, vorrei svolgere due considerazioni. La prima è di carattere giuridico, nel senso che questa norma – concordo con quanto detto dal senatore Li Gotti a questo riguardo – è doppiamente incostituzionale. La seconda è una considerazione di carattere politico, con un piccolo messaggio ai colleghi della maggioranza; mi riferisco ai colleghi della Lega e ai tutori della certezza della pena presenti all'interno del Popolo della Libertà, che nella scorsa legislatura, giustamente – dal loro punto di vista – hanno gridato allo scandalo per l'approvazione del mini-indulto. Intendo spiegare loro che quello che stanno votando oggi è non solo un indulto, ma una vera e propria amnistia per una serie di reati.

Procediamo per ordine. Il comma 1 dell'articolo 4-*ter* che la maggioranza vuole inserire dopo l'articolo 4-*bis* afferma sostanzialmente che i processi in corso che riguardano i reati commessi fino al 2 maggio 2006 – data stabilita per l'applicazione dell'indulto – se hanno superato il limite biennale si estinguono per prescrizione. E poiché a questa regola si applica anche il principio del *ne bis in idem*, quindi c'è una preclusione, per gli stessi fatti, con riferimento alle stesse persone, ad agire con un altro processo, siamo in presenza non di una prescrizione processuale, ma di un condono tombale, di un'amnistia.

Ora, è assolutamente evidente la disparità di trattamento di cui ha parlato il collega Li Gotti, che quindi consacra la violazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale; come è altresì evidente che tutto questo determina la violazione ancor più marcata di quelle disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto di difesa. Ciò è evidente per tutte quelle parti civili, quelle vittime di reato che aspettano – sono ipotesi che non sono coperte da indulto – la sentenza definitiva per veder ristorato il proprio danno, non solo dal punto di vista economico patrimoniale (perché il danno della vittima del reato non è solo di tale natura, ma è più ampio, di natura morale, affettiva e identitaria). E allora, questo danno, questa dimensione e questa situazione giuridica soggettiva piena che la Costituzione garantisce vengono assolutamente compromessi, senza che si segua la procedura aggravata che per l'amnistia è prevista dalla Carta costituzionale.

Il punto è proprio questo: qui state votando una roba che è quattro volte l'indulto. Anche qui, diamo alle cose un nome e un cognome, perché poi, cari colleghi della Lega, non vi sarà consentito di fare gli sbruffoni con la certezza della pena. Ma quale certezza della pena? Di quale certezza della pena state parlando? *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, PD e del senatore Astore).*

Poiché riteniamo che si possano sempre modificare, avevamo pensato all'idea che quest'articolo e questo emendamento fossero preclusi. Apro e chiudo una parentesi sul piano regolamentare: le argomentazioni portate mi convincono, ma fino ad un certo punto. Poiché quella disposizione che reca la stessa numerazione di questa che stiamo votando è stata già approvata in precedenza e poiché in sede di quel voto non si è precisato che si trattava di un'integrazione (quella di cui stiamo parlando ora), è chiaro che l'Aula ha votato un testo e che l'emendamento 4.0.1001 dovrebbe formalmente e sostanzialmente restare precluso.

Questa poteva essere un'ipotesi per evitarvi l'umiliazione di fare un condono tombale ed un'amnistia, che è qualcosa di più, molto più grave e meno trasparente ed onesto nei confronti dei vostri elettori, che vi hanno dato il voto perché siete il partito della tolleranza zero e dell'intransigenza: siete il partito, in realtà, di coloro i quali sono forti con i deboli e deboli con i forti! Ecco cosa c'è scritto nella norma che state approvando.

E potete continuare a mugolare, perché tanto, fino a quando ho tempo, parlo e non mi faccio turbare dai vostri mugolii e dai vostri mal di pancia. *(Applausi dal Gruppo PD).* La realtà, è questa, perché avete fatto il condono tombale per i vostri amministratori che sperperano il denaro pubblico, salvo poi dire agli elettori che farete il federalismo fiscale, per cui i cittadini avranno un maggior controllo. Ma che tipo di tutela ha il cittadino, quando, se il sindaco o l'assessore sprecano il denaro pubblico, non si può andare alla Corte dei conti?

E oggi fate finta di niente e vi girate dall'altra parte, rispetto ad un'amnistia che state votando per reati commessi prima del 2 maggio 2006, nei confronti dei quali, quando nella passata legislatura si votò l'indulto, avete sfoderato i vecchi cappi e li avete portati in giro per il Paese: vi dovete solo vergognare! *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).*

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, siamo giunti al vero motivo di tutto questo disegno di legge e, per così dire, al cuore del provvedimento, perché per il Governo e per la maggioranza era ed è necessario salvare il Presidente del Consiglio dei ministri dai suoi processi penali.

E questa – che peraltro va detta subito – è un'intenzione balenata ed emersa in maniera eclatante fin dal primo momento e in un primo tempo. Visto che c'eravate, infatti, vi siete allargati e avete provato a salvare anche un vostro Ministro e un vostro sindaco da ben cinque processi contabili.

Ecco allora che, alla norma transitoria a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in materia di processo contabile aggiungete una norma che vale a salvare alcune altre vostre persone, come indicato.

Qui avete cercato di creare un parallelismo quasi perfetto, peraltro con una forzatura, tra il processo penale e il processo contabile, come se fossero la stessa cosa e non rendendovi conto dei guasti che andate a creare anche all'interno del processo contabile, come abbiamo ricordato poco fa.

Per quanto riguarda il processo davanti alla Corte dei conti, di fronte alla norma che avevate introdotto in prima battuta, si era ravvisata la necessità di prevedere un regime transitorio che rendesse inapplicabili le nuove disposizioni a processi in corso in primo o in secondo grado al momento di entrata in vigore della legge. Questo perché, in assenza di questo regime transitorio, per numerosi processi pendenti sia in primo grado che in appello si verificherebbe – come abbiamo già detto – l'effetto estintivo dell'intero giudizio, non del singolo grado, con rilevanti perdite per l'erario, come effetto immediato dell'entrata in vigore della legge e senza spazio alcuno per possibili accelerazioni dei dibattimenti. Con la norma transitoria in materia di processo contabile, ricordo anche che sono in contestazione per due illustri personaggi della maggioranza – un Ministro e un sindaco – circa 500 milioni di euro.

Insieme a questa norma sul processo contabile, dunque, ricordo le norme sul regime transitorio per i processi ordinari. Il sistema di estinzione proposto si applica ai processi penali in corso – dunque ove sia stata esercitata l'azione penale – per reati per così dire indultabili, puniti con pene inferiori ai dieci anni, qualora siano decorsi più di due anni dall'atto dell'esercizio penale senza la conclusione del primo grado di giudizio.

Qui c'è un'evidente discrasia del termine di prescrizione, perché ordinariamente si parla di tre anni a regime, ma in questo caso, per una determinata categoria di reati, prevedete un termine di soli due anni. Abbiamo cercato di capire che senso avesse questa norma, che è chiaramente *ad personam* e, come abbiamo detto anche durante la discussione generale, è a favore della persona del Presidente del Consiglio dei ministri.

Vi chiediamo dunque di avere il coraggio di dirlo e di dichiararlo, perché in prima battuta avete rimediato ad alcuni guasti pesanti, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale: siete infatti intervenuti con una pulizia, seppur superficiale, e con l'eliminazione dei vizi costituzionali più evidenti, che a nostro parere non avrebbero consentito nemmeno la firma del Presidente della Repubblica. Avete però riproposto delle norme che condurranno allo sfascio del sistema processuale penale, che recheranno un favore ai delinquenti, da una parte, e un danno alle vittime dei reati, dall'altra.

Nello scrivere le norme sul regime transitorio, pur riducendo il numero dei processi sottoposti a questa normativa, non vi siete scordati del motivo vero per cui siete andati avanti e avete presentato il disegno di legge. Pur facendo entrare in vigore le norme sul cosiddetto giusto e breve processo solo dopo l'entrata in vigore della legge, i processi a carico del Presidente del Consiglio dei ministri vengono cancellati subito. Complimenti: operazione riuscita! Decidete di sfasciare il sistema processuale penale pur di cancellare i processi penali contro il Presidente del Consi-

glio; create dei danni all'interno del processo contabile pur di creare un vantaggio a un vostro Ministro e a un vostro sindaco. Complessivamente si è parlato di un'amnistia strisciante: io parlo di un'amnistia anche permanente. Complimenti a voi e al vostro senso dello Stato! *(Applausi dal Gruppo PD).*

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto la parola perché, come diceva poc'anzi il senatore D'Alia, il procedimento legislativo deve essere governato da una regola ferrea, a tutela della limpidezza del procedimento stesso e della possibilità per ciascun parlamentare di esercitare compiutamente il proprio ufficio: deve essere governato cioè dalla regola che bisogna, in ogni momento, essere in grado di comprendere quale sarà l'esito finale di ciascuna votazione, sia che essa registri un voto maggioritario positivo dell'Aula, sia che si registri un voto negativo.

Torno quindi sulla questione che è stata sollevata dal senatore Legnini e che io – me lo consenta, Presidente – trovo sia stata da lei liquidata con una certa approssimazione e forse con qualche disattenzione nei confronti delle ragioni opposte da questa parte politica.

Noi abbiamo votato un testo dell'articolo 4-*bis* approvando l'emendamento 4.0.1000, che ha l'identico oggetto dell'emendamento che ci troviamo a votare adesso, e non importa che rechi una disciplina solo parziale del regime transitorio. L'obiezione che lei ha opposto al senatore Legnini avrebbe avuto un senso se la proposta di modifica 4.0.1000, piuttosto che un emendamento, fosse stata un subemendamento, ma è un emendamento, ed ha la stessa firma di quello che ci troviamo a votare adesso. Se la proposta 4.0.1000 fosse stata firmata Finocchiaro e l'emendamento 4.0.1001 fosse stato firmato dal Governo, una volta approvato l'emendamento a firma Finocchiaro, il testo 4.0.1001 sarebbe risultato precluso.

Ora, c'è un principio generale del diritto, che chiaramente solo con il temperamento dovuto al fatto che siamo ancora nel corso del procedimento legislativo non può essere adoperato in ogni sua pienezza, secondo cui *prior in tempore, potior in iure*. Non c'è dubbio che l'Aula come articolo 4-*bis* abbia approvato l'emendamento 4.0.1000 e ciò preclude l'emendamento 4.0.1001, che ha l'identico oggetto, ancorché parziale, perché nulla esclude che si sia voluto, in sede di ripensamento, presentare un emendamento che abbia appunto un contenuto parziale piuttosto che quello più vasto, peraltro dell'emendamento successivo.

Ritengo pertanto che le argomentazioni svolte dal Governo, dal relatore e anche la conclusione che lei ha rappresentato in Aula non siano condivisibili; peraltro, mi permetto di aggiungere che nella grande confusione, ma anche nella grande spadroneggiante libertà che il relatore e il Governo si sono presi nell'esame di questo provvedimento potevano almeno prendersi il disturbo di informare l'Assemblea di quale sarebbe stato

il testo definitivo che sarebbe derivato dalle votazioni. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).*

LANNUTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI *(IdV)*. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione di voto ricordando che ieri sera è andata in onda la seconda puntata della *fiction,* interpretata da Lando Buzzanca, intitolata «Lo scandalo della Banca Romana», di quel Bernardo Tanlongo. Quella trasmissione ha avuto successo di pubblico perché allora, nel 1893, almeno banchieri e politici andavano in galera e cadevano i Governi, diversamente da oggi, dove voi garantite... *(Brusìo).* Signor Presidente, lei mi deve consentire di intervenire.

PRESIDENTE. Senatore, la inviterei a concludere perché il suo collega di Gruppo ha già preso la parola per dichiarazione di voto. Colleghi, lasciamo parlare, perché se facciamo confusione il senatore Lannutti non può intervenire.

LANNUTTI *(IdV)*. La ringrazio molto, signor Presidente.

Diversamente, oggi voi garantite l'immunità agli autori di scandali finanziari che hanno causato danni gravissimi (ricordiamo Cirio e Parmalat). Si ripropone lo stesso schema di Bipop Carire, la banca che nel 2001 capitalizzava più della FIAT, 30.000 miliardi di vecchie lire: intervenne la legge Cirielli, approvata il 29 dicembre 2005, i processi vennero estinti e gli autori di quelle gravissime frodi ai danni di decine di migliaia di risparmiatori furono tutti assolti, perché sparirono dai capi di imputazione i reati più gravi quali l'appropriazione indebita, l'associazione a delinquere e l'aggiotaggio.

Anche con questa normativa che in modo chiaramente ingannevole voi intitolate: «Misure per la tutela del cittadino (...)», voi tutelate i banchieri. Lo ha ricordato la senatrice Adamo: quei derivati avariati appioppati al Comune di Milano che si estingueranno.

Noi vi facciamo i nostri complimenti, perché quei «bankster», metà banchieri e metà *gangster*, che hanno truffato la povera gente vi mostreranno eterna gratitudine, ma non lo faranno i risparmiatori truffati, ossia quel milione di famiglie che piangono lacrime e sangue perché i banchieri le hanno frodate. *(Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Biondelli e D'Alia).*

PRESIDENTE. Colleghi, rispondendo agli altri interventi, vorrei ribadire che non intendo modificare il mio orientamento sulla preclusione presunta dell'emendamento approvato, perché ribadisco come la numerazione degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi sia esclusivamente formale, perché poi non si sa l'Aula quali approverà e quali respingerà. Quindi, non

vi è nulla di strano che ve ne siano due indicati nello stesso modo prima all'approvazione, perché poi, in sede di coordinamento del testo, si andranno a numerare progressivamente. Si tratta di emendamenti che non riguardano identifica fattispecie, come riconosciuto da tutti.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1001, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. A seguito di tale approvazione, risultano assorbiti gli emendamenti 5.202 e 5.203, mentre sono preclusi gli emendamenti dal 5.204 al 5.213.

Non essendo pertanto rimasti sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 5.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, e 5.201, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

* QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Signor Presidente, questa è l'ultima votazione prima del voto finale. Non entrerò nel merito del provvedimento,

perché lo farà il presidente Gasparri domani. E non entrerò nel merito delle strategie dell'opposizione, che ha inscenato in Aula una protesta, ovviamente legittima. Ma mi permetterete di dirvi – e questo è un giudizio politico che non vuole in nessuno modo essere offensivo – che ai nostri occhi è sembrata una sorta di strategia di sostituzione rispetto a quei voti segreti che questa mattina hanno dato alla maggioranza un risultato più favorevole rispetto alla sua consistenza. Ciò a riprova, evidentemente, che anche alcuni senatori dell'opposizione, nel segreto dell'urna, hanno ritenuto che il provvedimento in esame, e soprattutto alcune sue parti, non fossero poi così indecenti come è stato recitato dai vostri documenti.

Credo però di dover spendere una parola, alla fine di questa giornata, nei confronti del mio Gruppo perché, signor Presidente, è stata affermata, o anche soltanto adombrata, la possibilità che in questo caso si sia proceduto in maniera irriflessiva, per ordine di scuderia. *(Commenti ironici del Gruppi PD).* Colleghi, la disciplina di partito è una cosa importante *(Applausi dal Gruppo PdL)* e la vostra storia ce lo dovrebbe insegnare. Tuttavia, in questo caso, Signor Presidente, sul provvedimento in esame è stato seguito un *iter* che ha coinvolto profondamente il Gruppo, che ha portato questo Gruppo a lavorare con serietà all'interno dei suoi organismi e delle Commissioni, e a formarsi dei convincimenti di cui poi il relatore è stato interprete in quest'Aula con le sue iniziative.

Abbiamo dato una prova di maturità. In democrazia, signor Presidente, ci sono dei momenti nei quali la maturità si esprime anche rimanendo nei banchi e non accettando le provocazioni. Questo non significa accettare di essere qualificati come pecore che seguono un pastore che non conoscono: vuol dire, semplicemente, sapere quali sono le regole della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Noi abbiamo visto, vi abbiamo visto, nella scorsa legislatura, serrare le fila in difesa del vostro Governo e della vostra maggioranza, nel momento in cui noi compivamo un'opera di protesta seria; avete rivendicato con orgoglio la vostra iniziativa e la vostra resistenza. Mi permetta, signor Presidente, di essere oggi orgoglioso della nostra maggioranza e del nostro comportamento e di ringraziare il relatore, i membri della Commissione giustizia e tutti i senatori che hanno partecipato a questa giornata parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, mi consenta di dire al senatore Quagliariello che io capisco che lui sia orgoglioso della sua maggioranza, ma so che non può essere orgoglioso del testo che ora ci accingiamo a votare nell'ultima votazione. *(Applausi dal Gruppo PD).* Può essere orgoglioso della disciplina della maggioranza, ma non del lavoro della maggioranza.

Noi, senatore Quagliariello, abbiamo fatto, come potevamo, un lavoro parlamentare di denuncia; non avevamo la possibilità di fare altro. Noi abbiamo semplicemente e soltanto denunciato – lo facciamo anche in questo momento e permetta di farlo anche a me – un provvedimento per il quale, signor Presidente, se dovesse diventare legge (io mi auguro che non lo diventi), piangeranno molti italiani. Piangeranno le vittime, piangeranno i cittadini che aspettano il risarcimento del danno, per procedimenti che verranno interrotti a causa di una legge che ha un obiettivo diverso da quello che avete sbandierato in questa settimana di lavori.

Mi permetta ora di dirle, signor Presidente, qualcosa che invece riguarda il modo con cui lei ha presieduto l'Assemblea durante i lavori relativi a questo disegno di legge. Lei ha avuto, nei confronti dell'opposizione, un atteggiamento che io non condivido e non approvo. *(Applausi dal Gruppo PD).* Lei ha avuto nei confronti dell'opposizione un atteggiamento negativo, davanti a nostre richieste legittime. Le ho già detto, signor Presidente, e mi permetta di ripeterglielo...

ASCIUTTI *(PdL).* Offendendo!

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Zanda che è liberissimo di esprimere le sue idee; siamo in piena democrazia. Ognuno rimane delle proprie opinioni, ci mancherebbe.

ASCIUTTI *(PdL).* Senza offendere!

ZANDA *(PD).* Io credo, signor Presidente, che lei avrebbe dovuto avere molta prudenza; e invece non l'ha avuta. Molta prudenza anche in relazione all'oggetto di questo provvedimento, che richiamava la Presidenza del Senato, eletta da una maggioranza che presenta il provvedimento con obiettivi specifici. Noi sappiamo quali sono i motivi per i quali il provvedimento è stato presentato ed è stato da voi votato. Signor Presidente, io penso che lei avrebbe dovuto – mi permetta di ripeterglielo – tener conto anche di questo nella conduzione dei lavori dell'Aula.

Lei ha interpretato il Regolamento varie volte. Ma mi permetta di dirle, molto sinceramente e molto francamente, che lei ha interpretato il regolamento secondo la regola: «quello che io decido deve funzionare per l'Aula». Lei non ci ha convinto. Non ci ha convinto quando ha cercato di spiegare per quale motivo una Commissione è stata incaricata di esaminare un testo senza potersi esprimere su quel testo. Non ci ha convinto poco fa, signor Presidente, quando ha dichiarato – poi fortunatamente si è corretto nel comportamento – che noi avremmo dovuto esprimere le opinioni sugli emendamenti sulla base di una regola che lei stava in quel momento dichiarando e che ci avrebbe tolto la parola se noi avessimo detto qualcosa che non corrispondeva a quella regola. Adesso ha dichiarato ammissibile un emendamento che era chiaramente inammissibile, per ragioni che non ripeto e che molto bene hanno esposto i senatori Legnini e D'Alia e la senatrice Finocchiaro.

Signor Presidente, io francamente debbo dirle che non condivido in maniera assoluta il modo in cui l'Aula e i nostri lavori sono stati gestiti su questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore D'Alia).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto sull'articolo 5, che enuncia un principio generale in forza del quale questa disciplina si applica ai processi in corso di primo grado, salvo qualche eccezione che riguarda i giudizi d'appello, così come sono stati definiti in precedenza.

Non voglio polemizzare con il collega Quagliariello, ma pacatamente vorrei ricordare che il nostro Gruppo parlamentare ha tenuto anche nel merito un atteggiamento diverso; lo ha fatto perché riteniamo che se non vi fossero state queste due disposizioni transitorie e finali, che ovviamente sono funzionali all'esigenza di sterilizzare il conflitto che oggi c'è tra Presidente del Consiglio e la magistratura, questo testo dal nostro punto di vista sarebbe stato votabile, e non perché non riconosciamo la fondatezza almeno in parte dalle argomentazioni che il Presidente del Consiglio ha prodotto, ma perché riteniamo che se lo si vuole realmente – cominciamo ad avere il dubbio che nella vostra metà campo non lo si voglia realmente – la strada maestra ce l'ha indicata la Corte costituzionale.

C'è alla Camera un testo sul legittimo impedimento che la mia parte politica ha già dichiarato di votare, avendone anche presentato un testo. Almeno seguiamo le regole che la Costituzione ci dà per affrontare questo tema. Possono essere modeste rispetto alle esigenze generali della coalizione che, visto che ci si trova, ritiene che siano tutti Berlusconi, quando non è così, ma per quanto ci riguarda se voi aveste voluto affrontare questo tema noi avremmo concorso a farlo. Siamo fiduciosi del fatto che ciò possa avvenire in seconda lettura alla Camera se ripulirete il testo di tutte quelle questioni che con la ragionevole durata del processo non hanno niente a che vedere. Parlo di tutte quelle questioni che non servono e non sono funzionali ad attribuire pienezza di diritto al cittadino nel vedersi giudicato in tempi certi e con tutte le garanzie di difesa. Quello che sta avvenendo qui – purtroppo, dico io – in parte comprende le cose che ha detto lei e che condivido, ma in gran parte comprende una serie di materie estranee che, sotto le mentite spoglie di una mirabile regia tecnica e processuale, utilizzano questo tema per affrontare altre questioni, che si ha la voglia di trattare, ma in altra sede, e in maniera forse più efficace e più comprensibile da parte di quella maggioranza degli elettori che vi vota e vi ha dato il mandato di governare.

Siccome si parla tanto della cosiddetta politica dei due forni, dico che la vera politica dei due forni è quella di chi dice una cosa all'elettore, ne prende il voto, e poi nelle Aule parlamentari ne fa un'altra. Su questo vi inviterei ad una riflessione più serena e pacata che, purtroppo, qui in Senato, non è stato possibile fare nonostante chiudiamo questo provvedimento complesso stasera alle ore 19, pur avendo in Conferenza dei Capigruppo fissato a domani alle ore 12 il termine per il voto finale. Non si può neanche contestare alle opposizioni di aver ostacolato, rispetto ai tempi concordati in Conferenza dei Capigruppo, l'esame del provvedimento. Semmai siamo noi a poter esprimere una doglianza: con questo gioco delle tre tavolette ci siamo ritrovati in Aula un testo totalmente diverso da quello che ci avete imposto con tempi rapidi di votare in Commissione, non consentendoci di approfondire tutta una serie di aspetti. Questo certamente ha strozzato il dibattito e l'approfondimento. Ma non vi è bastato: avete preteso non solo di cambiare il testo, ma anche di imporre il voto e la discussione solo su quelle due o tre questioni che il relatore con l'ultimo maxiemendamento, sbagliando la successione degli emendamenti, come ha detto la collega Finocchiaro, ha prodotto in quest'Aula.

Queste sono le questioni che con grande serenità vi diciamo, che ci rammaricano, ma che non potranno che farci votare contro questo provvedimento così com'è: se lo cambierete alla Camera troverete il nostro sostegno. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, domani il Ministro della giustizia verrà in quest'Aula e verosimilmente si eserciterà nel gioco delle tre carte. Verrà cioè a dire che questa giustizia non funziona e come vorrebbe migliorarla, mentre nelle ore antimeridiane voi andrete ad approvare questo sconcio logico, giuridico, etico, sociale e politico. Facciamo allora voti a questa Presidenza ed a quest'Aula perché ci sia un momento di resipiscenza operosa per non licenziare un testo cattivo, che fa disonore all'intero Parlamento; un testo certamente incostituzionale – noi lo diciamo e lo gridiamo – che poi la Corte lo annullerà tra qualche mese e voi griderete, come al solito, al complotto, alle toghe rosse, alla giustizia politicizzata. Se scriveste norme un po' migliori e più corrette, e non soltanto per difendere il Presidente del Consiglio dai suoi problemi giudiziari, probabilmente riusciremmo a scrivere norme condivise insieme per il bene del Paese. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI *(Misto-ApI)*. Signor Presidente, vorrei soltanto porre ai colleghi alcuni interrogativi. Se dopo l'esame di questo provvedimento, che si concluderà domani (e che tutti sanno potrebbe finire in un binario morto alla Camera), esso venisse approvato, ne avremmo, Presidente, una più ragionevole durata dei processi o una più irragionevole incertezza della pena? Avremmo più sicurezza per i cittadini o più insicurezza? Avremmo, Presidente, più razionalità o più disordine nel funzionamento della giustizia? Avremmo più parità dei cittadini di fronte alla legge o più disparità? Penso che a tutti questi quesiti si debba dare come risposta la seconda: peggiorerebbe il contesto della giustizia.

Non credo, Presidente, che sia stata allora una buona prova per il Senato concludere questi lavori trovandosi di fronte a due alternative: sperare che questo provvedimento venga insabbiato alla Camera mentre ne vanno avanti altri, oppure rassegnarsi alla circostanza che nel nostro Paese la giustizia, le garanzie e la sicurezza dei nostri compatrioti peggiorino anziché migliorare. Questo il bilancio tutt'altro che positivo di queste giornate di dibattito nell'Aula del Senato. *(Applausi dai Gruppi PD e UDC-SVP-Aut).*

MAZZATORTA *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole a questo provvedimento, e lo farà con la stessa convinzione con la quale ha partecipato all'elaborazione di questo disegno di legge e lo ha sottoscritto. E lo faremo perché dopo oltre dieci anni finalmente si inizia a dare attuazione ad una norma della nostra Costituzione, quella che voi spesso definite la Bibbia civile.

La Costituzione ci chiede una legge che assicuri la durata ragionevole dei processi; questa legge non c'era fino a oggi, domani colmeremo un vuoto presente in questo ordinamento da oltre dieci anni. Finalmente, daremo attuazione alla Carta costituzionale, che dal 1999 è rimasta inattuata sul punto.

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Illuso!

MAZZATORTA *(LNP)*. Sapete bene che questa riforma è maturata nei vostri ambienti dottrinari, è maturata dentro di voi. Abbiamo elencato tutti i progetti ed i disegni di legge utilizzati per redigere il disegno di legge al nostro esame. Oggi siete costretti a rinnegare voi stessi! La sinistra è costretta a rinnegare se stessa, per non approvare una legge che va nell'interesse di tutti i cittadini. Voi non volete le leggi *ad personam*, volete le leggi *contra personam*. E questa legge non va contro una persona, ma va nell'interesse di tutti i cittadini! *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

La durata abnorme dei processi penali (perché di questo stiamo parlando, il disegno di legge in esame riguarda i processi penali e la loro durata abnorme) viola la dignità umana, viola un diritto dell'uomo. In quest'Aula, sentiamo spesso citare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo per i Rom, per gli immigrati, ma non per i cittadini di questo Paese. Anche loro hanno una dignità umana che deve essere tutelata! *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

Non è possibile accettare che Calogero Mannino, deputato dell'UDC, collega D'Alia, venga assolto dopo 17 anni e dopo avere perso la salute *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Calogero Mannino, collega D'Alia, ci ha detto che gli hanno rubato, gli hanno tolto un pezzo della sua vita. Ma quale Stato democratico può essere quello che toglie un pezzo della vita ad un uomo! *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Vive proteste del senatore Maritati).*

PRESIDENTE. Senatore Maritati, la prego. *(Proteste dal Gruppo PD). Richiami del Presidente)*. Prego, senatore Mazzatorta, vada avanti.

MAZZATORTA *(LNP)*. E una settimana fa l'ex sindaco di Subiaco, democristiano, con una giunta di socialdemocratici, tutti arrestati nel 1992, sono stati assolti dopo 18 anni, in primo grado, perché il fatto non sussiste. Ripeto, 18 anni per un primo grado di giudizio! Queste sono le situazioni a cui il disegno di legge cerca di porre un freno.

MARITATI *(PD)*. Non è vero!

MAZZATORTA *(LNP)*. La potestà punitiva dello Stato non può annientare il diritto dell'uomo a vivere libero e nel rispetto della sua dignità umana *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Ed è un paradosso che voi della sinistra, che dovreste tutelare la libertà e la dignità umana come un valore sacro, oggi difendete una potestà autoritativa statale che può far durare un processo 18 anni in primo grado. Queste sono condizioni inimmaginabili.

Scusate la passione, ma nel corso di questi lavori abbiamo sentito affermazioni assolutamente inesatte *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)*. Abbiamo sopportato strenuamente in silenzio, per riuscire a concludere l'*iter* del disegno di legge *(Commenti dal Gruppo PD).*

Concludo ringraziando il presidente Schifani, che ha garantito ancora una volta il corretto svolgimento dei lavori *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL)* e che ha dato a tutti noi la possibilità di intervenire su un disegno di legge che va nell'interesse di tutti *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Grazie a lei, collega Mazzatorta.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del mantenimento dell'articolo 5, come modificato dall'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1880

PRESIDENTE. L'emendamento Tit.1 è stato ritirato.

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo è convocata domani, alle ore 11.

Per lo svolgimento in Commissione e la risposta scritta ad interrogazioni

ANTEZZA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo e il ministro Zaia a dare risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-01098, da me presentato insieme ad altri senatori, con il quale si chiede di sapere quali sono le motivazioni che ancora si frappongono all'accoglimento della richiesta di riconoscimento dello stato di crisi del comparto agroalimentare, avanzata dalle Regioni Basilicata, Sicilia, Sardegna,

Abruzzo e Puglia, che appare oggi, allo stato degli atti, l'unica effettiva possibilità di vedere temperati gli effetti di una crisi inedita e senza precedenti.

Gli agricoltori italiani e, in particolare, quelli del Mezzogiorno attendono ormai da tempo risposte, risorse finanziarie e interventi a sostegno delle loro richieste e per tali ragioni mi auguro che il ministro Zaia riconosca responsabilmente e in tempi brevi lo stato di crisi del comparto, soprattutto per quelle Regioni del Sud che rischiano il collasso, a cominciare dalla Regione Basilicata che con una delibera di Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi del comparto e ha trasmesso tale deliberato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti per gli adempimenti conseguenti.

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-02458, presentata insieme alla senatrice Poretti ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali il 22 dicembre scorso. Lo faccio incoraggiato dall'intervento del senatore Mazzatorta, che credo abbia aperto una nuova pagina di garantismo a nome e per conto, spero, di tutta la Lega Nord.

L'interrogazione in questione chiede in particolare informazioni relativamente a tempi e costi per il rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari presenti in Italia e fu presentata tre settimane prima dei fatti di Rosarno. Stamani abbiamo svolto un dibattito proprio su questo argomento in conclusione della seduta antimeridiana nell'ambito del quale è stata auspicata la presentazione di un atto di sindacato ispettivo in merito. L'atto era già stato presentato ma non ricordavo i riferimenti esatti dell'interrogazione: si tratta, ripeto, dell'interrogazione a risposta scritta 4-02458, presentata il 22 dicembre dello scorso anno.

Credo sia quanto mai urgente avere dei chiarimenti relativamente, in particolare, ai tempi di rilascio del permesso di soggiorno, visto e considerato che oltre mezzo milione di cittadini non italiani presenti nel nostro Paese hanno un lavoro ma, in mancanza di detto permesso, non possono necessariamente godere dei diritti che, invece, il nostro ordinamento – e spero che la Lega sia con noi per chiederne il rispetto – loro conferirebbe.

Perché venga data una risposta oltre 300 extracomunitari, in particolare dell'Africa occidentale e dell'Asia, hanno avviato uno sciopero della fame a staffetta che è ancora in corso in queste ore. Spero che i Ministri competenti vogliano risolvere questo *rebus* in tempo utile perché poi si possa passare alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di persone.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 20 gennaio 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 20 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 12, anziché alle ore 9,30, e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Dichiarazioni di voto e votazione finale del disegno di legge:

GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

II. Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia e conseguente dibattito.

La seduta è tolta *(ore 19,17).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,50

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880)

EMENDAMENTO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO, TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1002
IL RELATORE
Approvato nel testo emendato. Cfr. seduta n. 312.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile)

1. Nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il processo è estinto quando:

a) dal deposito dell'atto di citazione in giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi più di tre anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il giudizio di primo grado;

b) dalla notificazione o pubblicazione del provvedimento di cui alla lettera *a)*, sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento che definisce il processo di appello.

2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso nel caso in cui l'udienza o la discussione sono sospesi o rinviati su richiesta del convenuto o del suo difensore, semprechè la sospensione o il rinvio non siano disposti per necessità di acquisizione di prove.

3. Nel caso in cui il danno erariale, sia pure contestato con un'unica citazione, per ogni singolo fatto dannoso, non superi il valore di euro trecentomila, il termine indicato nel comma 1, lettera *a)* è di due anni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera *d)*, e 27, comma 3, lettera *b),* le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa"».

2.0.3
MAZZATORTA
Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

"1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera *m),* inserire la seguente:

"*m*-bis la reiterata o grave inosservanza dei termini indicati per la durata ragionevole dei processi;"".

2.0.4
MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE
Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «autorizzato:» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2010 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2011 e le restanti unità da assumere negli anni 2010 e 2011 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavo-

rativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

2.0.5

CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudizi aria, il Ministro della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2010-2012, è autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'attivazione di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2010, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"«.

2.0.6

MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

L'articolo 160 del codice penale è abrogato».

2.0.7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Misure di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 314 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

2. All'articolo 319 del codice penale le parole: "da due a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dodici anni".

3. All'articolo 319-*ter* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da tre a otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a dodici anni";

b) al secondo comma, prima parte, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni".

4. All'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

5. All'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

2.0.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi).* - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a undici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a tredici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni"».

2.0.45
BAIO, ADAMO
Respinto

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i fanciulli.";

b) al comma 1, dopo la parola "maltratta" sono aggiunte le seguenti: "ovvero pone in essere una punizione corporale verso";

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Se il fatto viene commesso in presenza di un minore la pena è aumentata di un terzo.";

d) al comma 3, le parole "otto anni" sono sostituite dalle seguenti "tredici anni".

2. All'articolo 147 del codice civile, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, deve essere trattato con rispetto come persona, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti".».

2.0.13
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, Marco FILIPPI, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale). - 1.* All'articolo 148 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti mediante posta elettronica certificata. A tal fine il difensore indica, all'atto del deposito della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto, nel primo scritto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. Analoga

indicazione è contenuta nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati in cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la notificazione secondo le modalità di cui al primo periodo, le notificazioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tecnici idonei. In tale ultimo caso, l'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di averlo trasmesso in conformità all'originale.".

2. All'articolo 148 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"5-*ter*. Quando l'imputato è assistito da più di un difensore, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato".

3. All'articolo 157 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"8-*ter*. Nei casi in cui la notificazione alla persona sottoposta alle indagini deve essere eseguita presso il difensore di fiducia, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 148, comma 2-*bis*".

4. All'articolo 392 del codice di procedura penale, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 572, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

5. All'articolo 393 del codice di procedura penale, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*".

6. All'articolo 396 del codice di procedura penale, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-*bis*,";

7. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

8. All'articolo 396 del codice di procedura penale, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: " la persona offesa dal reato";

9. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima della parola "600" è inserita la seguente: "572,";

2) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

3) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da "quando le esigenze di tutela delle persone";

4) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";

10. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.".

11. All'articolo 498 del codice di procedura penale, il comma 4-*ter* è modificato come segue:

1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572,";

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato";

12. All'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: "richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411", sono inserite le seguenti: "e sempre che non abbia già inviato alla persona sottoposta alle indagini l'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 ovvero altro atto equipollente in relazione al medesimo fatto, per circostanze di tempo e di luogo, e titolo di reato per cui si considerano concluse le indagini".

13. All'articolo 454 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter*, 320, 321 e 572 del codice penale, il termine di cui al primo comma è di centoventi giorni.".

14. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-*bis*. - *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1.* Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente

o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia,

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-*quater*. - *(Assenza o allontanamento volontario dell'imputato)* - *1.* Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quinquies*. - *(Assenza dell'imputato in casi particolari)* - *1.* Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8.";

15. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 490. - *(Accompagnamento coattivo dell 'imputato assente) - 1.* Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.";

16. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 493-*bis*. - *(Mutamento della persona fisica del giudice) - 1.* In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.";

17. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-*bis*, le parole: ", con il consenso dell'altra parte," sono soppresse;

18. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

19. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse;

20. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole "contumace o" sono soppresse;

21. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d)*, la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente";

22. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.";

23. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

24. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 143-*bis*. - *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato) - 1.* Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, del codice, la relativa ordinanza e il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per il successivo inserimento nella banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni".

25. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, comma 2, lettera *d)*, e 27, comma 3, lettera *b)*, le parole: "sarà giudicato in contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "si procederà in sua assenza";

b) all'articolo 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello annulla la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, assente in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

26. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 2, lettera *a)*, le parole: "dell'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 71 e 484-*bis*, comma 2,";

b) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Art. 41. - *(Assenza dell'ente) - 1.* Se l'ente non si costituisce nel processo, il giudice ordina procedersi in assenza".

27. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera *i)* è inserita la seguente:

"*i-bis*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo al sensi dell'articolo 484-*bis* del codice di procedura penale";

b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*l-bis*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-*bis)* comma 6, del medesimo codice"».

2.0.100
MAZZATORTA
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al codice penale)

a) all'articolo 157 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "estingue il reato" sono inserite le seguenti: ", se non è esercitata l'azione penale,";
2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Dopo l'esercizio dell'azione penale, la prescrizione si compie nei termini indicati dal codice di procedura penale.";

b) all'articolo 159 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "o del processo penale" sono soppresse;
2) al comma 1, numero 3), le parole: "o del processo penale" e le parole: "In caso di sospensione del processo" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 160 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: *1)* il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulIa richiesta di archiviazione, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena"».

2.0.21

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, GALPERTI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. L'articolo 158 del codice penale è sostituito dal seguente:

-"Articolo 158. - *(Operatività e decorrenza della prescrizione) - 1.* La prescrizione opera rispetto ad ogni singolo reato contestato all'imputato, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o di reato continuato , dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato"».

2.0.23

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche all'articolo 159 del codice penale)

1. All'articolo 159 del codice penale, primo comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-*bis)* nel caso di perizie il cui espletamento sia di particolare complessità e comporti la sospensione necessaria del processo per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi;

3-*ter)* nei casi di rogatorie internazionali, quando sia assolutamente necessario sospendere il processo;

3-*quater)* durante il tempo intercorrente tra il giorno della lettura del dispositivo e la scadenza dei termini per l'impugnazione"».

2.0.28

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. Al codice di procedura penale, all'articolo 175, commi 2 e 8, le parole: "sentenza contumaciale" sono sostituite dalle seguenti: "sentenza dibattimentale in assenza dell'imputato"».

2.0.29

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

All'articolo 184 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Qualora l'imputato sia assistito da due difensori e uno di questi non abbia ricevuto un avviso prescritto, la nullità deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima dell'inizio dell'attività alla quale l'avviso si riferisce"».

2.0.30

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di assenza dell'imputato e di rinnovazione del dibattimento)

1. l'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 190-*bis. - (Requisiti della prova in casi particolari) - 1.* Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti:

a) quando riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova;

b) se il giudice lo ritiene utile o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze.

2. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-*bis*."».

2.0.31

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Informazione di garanzia)

1. L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 369. - *(Informazione di garanzia). - 1.* Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico mini-

stero invia per posta, in piego chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento, alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendo la persona sottoposta alle indagini che tutte le ulteriori notifiche riguardanti il processo saranno eseguite presso di lui.

2. Qualora ne ravvisi la necessità, ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata alla persona sottoposta ad indagini a norma dell'articolo 157, comma 2, ed alla persona offesa a norma dell'articolo 154"».

2.0.33

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Adempimenti della polizia giudiziaria e del pubblico ministero nei casi di arresto e fermo)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 386, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"*3*. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e, comunque, non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito, l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato, i precedenti risultanti dal centro di documentazione elettronica e, se utili, quelli del centro elettronico di rilievo e confronto delle impronte.

4. Qualora il pubblico ministero non disponga che l'arrestato o il fermato sia portato immediatamente in udienza dinanzi al giudice del dibattimento, formulando e comunicando il capo d'imputazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito agli arresti domiciliari a norma del comma 1 dell'articolo 284. In tale ipotesi, se l'arrestato è tossicodipendente il pubblico ministero può disporre che lo stesso, se consenziente, sia condotto presso il servizio tossicodipendenze per la formulazione di un programma di recupero, da attuare presso una comunità terapeutica»;

b) all'articolo 390 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il fermo è stato eseguito in relazione ad un reato indicato nell'articolo 51, comma 3-*bis*, o di competenza di tribunale diverso, il pubblico ministero, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari.»;

2) al comma 3, le parole: "L'arresto o" sono soppresse;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Richiesta di convalida del fermo"».

2.0.35
D'ALIA
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Strumenti di deflazione del procedimento penale)

1. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 408 è inserito il seguente:

"Art. 408-*bis. - (Richiesta di archiviazione per evidente insufficienza dei termini di prescrizione del reato). - 1.* Fuori dal caso previsto dall'articolo che precede, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione anche nel caso in cui, alla data della richiesta, il termine massimo di presumibile decorso della prescrizione del reato sia inferiore a tre mesi.".

2. Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 346-*ter - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1.* Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di archiviazione solo se non

risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale".

3. Nel codice penale, dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

«Art. 161-*bis*. - *(Estinzione del reato conseguente a riparazione del danno patrimoniale)*. - *1*. Il giudice, nei processi per reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, su richiesta congiunta dell'imputato e della persona offesa costituita parte civile, sentito il pubblico ministero, in ogni momento dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto alla completa riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver completamente eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di sanzione del fatto illecito e quelle di prevenzione.

3. Il giudice può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede in udienza di poter provvedere agli adempi menti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica la polizia giudizi aria di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Il periodo di sospensione non è computato ai fini della prescrizione del reato né del computo dei termini di estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole.

6. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.».

2.0.36

CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. L'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 420-*ter. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) - 1.* Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può costituire motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) l'imputato è assistito da un unico difensore e questi non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore, pur avendo prontamente comunicato l'impedimento, non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.";

e) all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assenza o allontanamento volontario dell'imputato";

2) al comma 1, le parole: "ne dichiara la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "ordina procedersi in assenza";

3) al comma 2, le parole: "in sua contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "in sua assenza";

4) al comma 3, le parole: "la contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "l'assenza";

5) al comma 4, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza";

6) al comma 7, le parole: "dichiarativa di contumacia" sono sostituite dalle seguenti: "che ha disposto procedersi in assenza" e le parole: "contumace o" sono soppresse;

7) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7-*bis*. Le disposizioni degli articoli 420-*bis* e 420-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

7-*ter*. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.";

2. L'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale è abrogato».

2.0.37

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

All'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-*bis*. Quando l'impedimento del difensore è costituito dal suo concomitante impegno professionale davanti a più autorità giudiziarie, egli deve comunicarlo a tutte le medesime non appena gli è nota la contemporaneità dell'impegno. Le autorità giudiziarie interessate possono concertare quale procedimento meriti immediata celebrazione, disponendo il rin-

vio degli altri e comunicando prontamente al difensore l'esito degli accordi.

5-*ter*. Quando si tratta di reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, e di dibattimento particolarmente complesso, il difensore, se richiesto dal giudice, deve nominare un sostituto allorché nell'udienza per la quale invoca l'impedimento si svolgono attività che non coinvolgono il suo assistito".».

2.0.38

D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Introduzione del giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 449 è sostituito dal seguente:

-"Art. 449. - *(Casi e modi del giudizio nei confornti di imputati arrestati o firmati). - 1.* Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato di competenza del Tribunale, o è stata fermata per uno degli stessi reati, esclusi quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, il pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo.

2. Il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato o fermato.

3. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, cui devono essere allegati il certificato del centro elettronico di documentazione, il certificato del registro generale e l'eventuale certificato del registro generale e l'eventuale certificato della polizia scientifica relativo alle impronte digitali, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

4. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

5. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione trasmessa dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 386, comma 3.";

b) l'articolo 450 è abrogato;

c) l'articolo 451 è sostituito dal seguente:

"Art. 451. - *(Svolgimento del giudizio). - 1.* Il pubblico ministero contesta, in maniera chiara e precisa, all'imputato i fatti oggetto dell'imputazione e gli articoli di legge che si presumono violati, indicando le pene edittali previste dagli stessi.

2. Subito dopo la contestazione il presidente del Tribunale o il giudice unico chiede all'imputato se ammette di aver commesso i fatti.

3. Se l'imputato ammette i fatti addebitati e il difensore nulla ha da obiettare sulla qualificazione giuridica data dal pubblico ministero o sulla sussistenza del reato e sulla sua punibilità, il giudice, sentiti il pubblico ministero e la difesa, convalida l'arresto e pronuncia, senza ulteriori formalità, sentenza di condanna, riducendo la pena da infliggere in concreto da un terzo alla metà e, se non concede la sospensione condizionale della pena, dispone che l'imputato sia condotto presso la casa circondariale o agli arresti domiciliari. Se l'imputato è tossicodipendente ed il servizio tossicodipendenze ha formulato programma di recupero, ordina che l'imputato sia affidato, agli arresti domiciliari, presso una determinata comunità terapeutica.

4. Se ritiene invece, nonostante l'ammissione dei fatti, di non dover emettere, allo Stato, sentenza di condanna, il giudice procede a norma dei commi 5 e 6. Solo se manca una condizione di procedibilità il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero.

5. Se l'imputato non ammette i fatti contestati o si dichiara non colpevole o non punibile, direttamente o tramite il suo difensore, il giudice procede alla convalida dell'arresto, secondo quanto disposto all'articolo 391, commi 3, 4, 5, e 6.

6. Con il provvedimento che dispone sulla convalida e sulla libertà personale il giudice ordina anche che l'imputato stesso e tutte le altre parti ed i testimoni presenti compaiano, senza ulteriore avviso, dinanzi al Tribunale per il giudizio, indicando la sezione, il luogo, il giorno e l'ora. Nello stesso modo procede se l'imputato, anche tramite il suo difensore, contesta la qualificazione giuridica dei fatti ed il pubblico ministero non aderisce alla diversa qualificazione o quest'ultima non appaia subito al giudice la più corretta.

7. La data dell'udienza è fissata non prima del ventesimo e non dopo il quarantesimo giorno successivo all'arresto.

8. La parte lesa non presente alla convalida, i verbalizzanti ed i testimoni, indicati dalla polizia giudiziaria negli atti, non presenti, sono citati a cura del pubblico ministero. La difesa cita per la stessa udienza i testimoni a discarico.

9. L'imputato oggetto di una misura cautelare in carcere viene tradotto all'udienza dalla polizia penitenziaria su ordine del pubblico ministero.

10. L'imputato può avanzare richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 non oltre il decimo giorno successivo all'udienza di convalida; la riduzione della pena per effetto del patteggia mento non può superare un quarto della pena da infliggere in concreto. Non è ammesso il ricorso al rito abbreviato.

11. Nell'attesa della udienza per la decisione prevista dall'articolo 447 il pubblico ministero può procedere ad ulteriori indagini e la difesa ad indagini difensive.

12. Contro il provvedimento di applicazione di misura coercitiva è ammesso appello al Tribunale del riesame solo se il reato è di competenza del giudice monocratico. La proposizione del ricorso non pregiudica l'ulteriore corso del processo.

13. Il dibattimento e la sentenza sono disciplinati a norma degli articoli da 470 a 548»;

d) l'articolo 558 è sostituito dal seguente:

«Art. 558. - (Possibilità di utilizzazione della procedura per gli imputati arrestati a seguito di misura cautelare e per gli imputati fermati o arrestati in flagranza di reato di competenza della procedura distrettuale). - 1. Il pubblico ministero può utilizzare la procedura di cui agli articoli 449 e seguenti nei confronti degli imputati arrestati a seguito di misura di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, quando la procedura stessa non può recare pregiudizio alle indagini in corso.

2. AI difensore è notificato senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

3. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alla indagini espletate».

e) la rubrica del titolo III del libro VI è sostituita dalla seguente:

«Giudizio nei confronti di imputati arrestati o fermati di competenza del Tribunale».

2.0.39

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «compatibili.» respinte; seconda parte preclusa

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale)

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-*bis. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1.* Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4,165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-*quater*. - *(Assenza o allontanamento volontario dell 'imputato) - 1.* Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-*bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è

pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quinquies*. - *(Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1.* Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fmi della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8.»;

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. - *(Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1.* Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.»;

3. Dopo l'articolo 493 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 493-*bis*. - *(Mutamento della persona fisica del giudice) - 1.* In caso di mutamento della persona fisica del giudice, le parti possono reiterare la richiesta di ammissione delle prove già indicate nella lista di cui all'articolo 468, ivi comprese le prove non ammesse nel dibattimento precedente e quelle in ordine alle quali vi è stata rinuncia, ovvero chiedere l'ammissione di prove nuove ai sensi dell'articolo 493, comma 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza ai sensi degli articoli 190, 190-*bis* e 495.

2. Nel giudizio abbreviato o in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, le prove assunte nel dibattimento precedente sono utilizzabili ai fini della decisione.»;

4. All'articolo 495 del codice di procedura penale, comma 4-*bis*, le parole: «, con il consenso dell'altra parte,» sono soppresse;

5. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.»;

6. All'articolo 513 del codice di procedura penale, comma 1, le parole: «contumace o» sono soppresse;

7. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole «contumace o» sono soppresse;

8. Agli articoli 548 del codice di procedura penale, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d)*, la parola: «contumace» è sostituita dalla seguente: «assente»;

9. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa.»;

10. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati».

2.0.40

CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-*bis*. - (Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo) - 1. Salvo che l'imputato sia presente all'udienza, quando la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa ovvero è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione è stata effettuata ai sensi degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma l, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma l non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato, ovvero del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tale ultimo caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza specificamente motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma l, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia, anche in caso di successiva revoca;

b) se l'imputato, nel corso del procedimento, è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare;

c) in ogni altro caso in cui dagli atti emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione.

Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

Art. 484-*ter*. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) -. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice, anche d'ufficio, dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data.

4. La lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. Della nuova udienza fissata con l'ordinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 è dato avviso all'imputato. Se lo stesso è assistito da un difensore di fiducia e questi è presente, personalmente o tramite sostituto, l'avviso si intende notificato all'imputato.

5. Nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice dispone il rinvio dell'udienza fissando con ordinanza la relativa data; l'ordinanza è depositata in cancelleria senza obbligo di avviso al difensore.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica e il giudice dispone procedersi oltre, se:

a) l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi;

b) il difensore non ha prontamente comunicato l'impedimento;

c) il difensore non ha indicato espressamente i motivi che non consentono la nomina di un sostituto ai sensi dell'articolo 102;

d) l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

Art. 484-*quater. - (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato) - 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis*, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Le disposizioni dell'articolo 484-*ter* non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza o il processo si svolgano in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza.

4. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

5. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

6. Se la prova indicata nel comma 5 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

7. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2. In tal caso il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quinquies. - (Assenza dell 'imputato in casi particolari) - 1.* Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si arplica l'articolo 484-*bis*, comma 8.".».

2.0.41

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 490. - *(Accompagnamento coattivo dell'imputato assente) - 1.* Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua rinecessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.".».

2.0.42

CASSON, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declatoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto.";

2. All'articolo 513, comma l, del codice di procedura penale le parole: "contumace o" *sono soppresse;*

3. All'articolo 520, nella rubrica e nel comma 1, del codice di procedura penale le parole "contumace o" sono soppresse;

4. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera *d)*, del codice di procedura penale la parola "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".».

2.0.43

CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «impugnazione» respinte; seconda parte preclusa

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche agli articoli 544 e 545 del codice di procedura penale in materia di redazione della sentenza e di termini per l'impugnazione)

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-*ter*. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, e unicamente qualora vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione è di trenta giorni nel caso di cui al comma 3 e di quarantacinque nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-*bis*".

2. All'articolo 585, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-*ter*, primo periodo".».

2.0.44

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. All'articolo 544 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"3-*ter*. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 1 quando è pronunciata una sentenza di proscioglimento ovvero di assoluzione. In tali casi, solo se vi sia stata impugnazione da parte del pubblico ministero, il giudice provvede all'integrazione della motivazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta impugnazione. Il termine per il deposito della motivazione non deve eccedere i novanta giorni nel caso di cui al comma 3 ed è raddoppiabile nell'ipotesi relativa alla motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza ai sensi del comma 3-*bis*".

2. All'articolo 585 del codice di procedura penale, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, le parole: "544, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "544, commi 1 e 3-*ter*, primo periodo".».

2.0.46

GALPERTI, D'AMBROSIO, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche agli articoli 593, 597, 599 e 603 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte le parole: "o di proscioglimento";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa".

2. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 597. - *(Cognizione del giudice di appello). - 1.* L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. Solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniaI e fatta dai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera *a)* ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado"».

2.0.47

D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, DELLA MONICA, LATORRE

Le parole da: «*Dopo l'articolo*» a: «cancelleria.» respinte; seconda parte preclusa

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art.2-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di casi di ricorso, spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, annullamento senza rinvio, annullamento con rinvio, nonché provvedimenti conseguenti alla sentenza)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse e la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il

giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello".

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 616. - *(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). - 1.* Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro 300 a euro 3.000. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";

b) la lettera *l)* è abrogata.

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 623. - *(Annullamento con rinvio). - 1.* Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte".

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati."».

2.0.48

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, GALPERTI, CHIURAZZI, DELLA MONICA, LATORRE

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche al titolo III del libro IX del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d)* ed *e)* sono soppresse e la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello".

2. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 616. - *(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)* - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione".

3. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: "La Corte pronuncia sentenza di annullamento:";

b) la lettera *l)* è abrogata.

4. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"Art. 623. - *(Annullamento con rinvio). - 1.* Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l 'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente as-

sunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

5. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

6. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica dell'articolo 23 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 23 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 o dell'articolo 469 in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato per cui si procede ai sensi dell'articolo 12 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente».

EMENDAMENTO

3.200 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Clausola di monitoraggio)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

EMENDAMENTO

4.200

D'ALIA

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

4.300

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Id. em. 4.200

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1000/1

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «All'articolo 34» *con le seguenti:* «All'articolo 35».

4.0.1000/2

DELLA MONICA, GALPERTI, CAROFIGLIO, MARITATI, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *inserire la parola:* «Non».

4.0.1000/3

CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «disposizioni di cui» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/4

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:*

«Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/5

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/9

GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «il seguente periodo» *sostituire le parole:* «Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «Non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)* dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale».

4.0.1000/10

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «si applicano» *sopprimere la parola:* «altresì».

4.0.1000/11

D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «si applicano» *sostituire la parola:* «altresì» *con le seguenti:* «in quanto compatibili».

4.0.1000/12
GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI
Respinto

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seugenti parole: «in quanto compatibili».

4.0.1000
IL RELATORE
Approvato

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale"».

4.0.1001/1
D'ALIA
Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui agli articoli 1-*quater* e 2 non si applicano ai processi in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

4.0.1001/2
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1001/3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «per i quali» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale si applicano ai processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

4.0.1001/4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale si applicano ai processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

4.0.1001/5

CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere i commi 1 e 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».

4.0.1001/6

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «*comma 1;*» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto al comma 1»;

c) sopprimere il comma 3».

4.0.1001/7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere il comma 1.

4.0.1001/8

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «*con le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «commessi fino» *sostituire le parole:* «2 maggio 2006» *con le seguenti:* «1° novembre 2007».

4.0.1001/9

CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «commessi fino» *sostituire le parole:* «2 maggio 2006» *con le seguenti:* «2 maggio 2007».

4.0.1001/10

ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «2 maggio 2006» *inserire le seguenti:* «, esclusi quelli reiterati negli anni successivi,».

4.0.1001/11

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «pena pecuniaria» *sopprimere le parole da:* «o con pena detentiva» *alle parole:* «2006, n. 241».

4.0.1001/12

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «pena detentiva» *sopprimere le parole:* «, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale».

4.0.1001/13

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «*con le seguenti*:» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «nel massimo a» *sostituire le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «tre anni».

4.0.1001/14

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «nel massimo a» *sostituire le parole:* «dieci anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

4.0.1001/15

D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «di reclusione» *sopprimere le parole:* «solo a congiunta alla pena pecuniaria».

4.0.1001/17

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «*con le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «decorsi più di» *sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

4.0.1001/18

DELLA MONICA, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CASSON, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «decorsi più di» *sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

4.0.1001/16

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «penale ovvero» *sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

4.0.1001/19

CAROFIGLIO, CHIURAZZI, CASSON, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «penale ovvero» *sostituire le parole:* «due anni» *con le seguenti:* «tre anni».

4.0.1001/20

GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «procedura penale» *sopprimere le parole da:* «ovvero 2 anni» *fino alle parole:* «confronti dell'imputato».

4.0.1001/21

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «due anni» *sostituire le parole:* «e tre mesi» *con le seguenti:* «e nove mesi».

4.0.1001/22

MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Le parole da: «*All'emendamento*» a: «531-*bis*» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «anni e 3 mesi» *sopprimere le parole:* «nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-*bis*, così come introdotto dalla presente legge,».

4.0.1001/23
GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI
Precluso

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «anni e 3 mesi» *sopprimere le parole:* «nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-*bis*».

4.0.1001/24
GALPERTI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI
Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 531-*bis*» *sopprimere le parole:* «così come introdotto dalla presente legge,».

4.0.1001/25
ADAMO, BASSOLI, DEL VECCHIO, ICHINO, ROILO, VERONESI, VIMERCATI, CECCANTI
Respinto

All'emendamento 4.0.1001, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai processi per reati di truffa nell'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato di cui all'articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale».

4.0.1001/26
DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI
Respinto

All'emendamento 4.0.1001, sopprimere il comma 3.

4.0.1001/300
IL GOVERNO
Approvato

All'emendamento 4.0.1001, capoverso «Art. 4-*bis*», *comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

4.0.1001

IL RELATORE

Approvato nel testo emendato

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. Nei processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a reati commessi fino al 2 maggio 2006 e puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni di reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria, ad esclusione dei reati indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 2006, n. 241, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando sono decorsi più di due am1i dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale ovvero 2 anni e 3 mesi nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale, così come introdotto dalla presente legge, senza che sia stato definito il giudizio di I grado nei confronti dell'imputato. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 531-*bis*, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 531-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* si applicano anche ai procedimenti in corso quando dal deposito della citazione a giudizio nella segreteria della competente sezione giurisdizionale sono trascorsi almeno cinque anni e non si è concluso il giudizio di primo grado. Negli altri casi, si applicano nella fase di appello».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato (*)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla corte d'appello o alla Corte di cassazione.

(*) Come modificato dall'approvazione dell'emendamento 4.0.1001, nel testo emendato.

EMENDAMENTI

5.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

5.201

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, CHITI, BAIO, CARLONI, GHEDINI, MARINARO, LIVI BACCI, PASSONI, GRANAIOLA, COSENTINO, FIORONI, SCANU, SERRA, SANNA, NEROZZI, SANGALLI, BUBBICO, DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, BLAZINA, MARCUCCI, MICHELONI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO

Id. em. 5.200

Sopprimere l'articolo.

5.202
D'ALIA
Assorbito

Sopprimere il comma 2.

5.203
CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO
Id. em. 5.202

Sopprimere il comma 2.

5.204
D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.205
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.206 (già 3.7)
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.207
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.208
CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE, BAIO
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a tutti i processi in corso in cui non vi sia stata una sentenza di condanna ovvero quando da ultimo vi sia stata una pronuncia favorevole all'imputato, anche in un grado di giudizio successivo al primo».

5.209
MAZZATORTA
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano, ove più favorevoli all'imputato, ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che sono pendenti davanti alla corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.210
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano ai processi in corso per i quali non è stata ancora aperta l'istituzione dibattimentale, ad ecce-

zione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione».

5.211
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione».

5.212
CECCANTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, DELLA SETA, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, SANNA, ADAMO, BARBOLINI, DELLA MONICA, LATORRE
Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'appello o alla Corte di Cassazione».

5.213
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di quelli che sono pendenti avanti alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione», *sono sostituite dalle seguenti:* «ad eccezione di quelli che sono pendenti nel grado di appello o di legittimità».

Tit.1
VETRELLA
Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni nei confronti delle indagini e delle prescrizioni di reato».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE Num.	Tipo	OGGETTO	RISULTATO Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	ESITO
001	Nom.	Disegno di legge n. 1880. Em. 2.0.2, Casson e altri	220	218	003	082	133	110	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 2.0.4, Maritati e altri	246	245	004	101	140	123	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.7, Della Monica e altri	254	253	003	107	143	127	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.10, Della Monica e altri	262	261	004	110	147	131	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.45, Baio e Adamo	265	264	004	116	144	133	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.13, Della Monica e altri	266	265	004	114	147	133	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.21, Della Monica e altri	272	271	004	116	151	136	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.23, Casson e altri	274	273	004	120	149	137	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.28, Galperti e altri	278	277	003	122	152	139	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.29, Casson e altri	276	275	005	122	148	138	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.30, Della Monica e altri	277	276	003	123	150	139	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.31, Casson e altri	279	278	003	124	151	140	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.33, D'Ambrosio e altri	279	278	004	122	152	140	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.35, D'Alia	281	280	001	126	153	141	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.36, Carofiglio e altri	280	279	004	123	152	140	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.37, Casson e altri	279	278	004	121	153	140	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.38, D'Ambrosio e altri	278	277	004	122	151	139	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 2.0.39, Della Monica e altri	271	270	004	119	147	136	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.41, Casson e altri	275	273	004	118	151	137	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1880. Em. 2.0.42, Casson e altri	279	278	005	121	152	140	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 2.0.43, Casson e altri	281	280	005	123	152	141	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 2.0.47, D'Ambrosio e altri	276	274	004	118	152	138	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1880. Mantenimento dell'articolo 3	278	277	003	153	121	139	APPR.
024	Nom.	DDL n. 1880. Mantenimento dell'articolo 4	277	276	000	151	125	139	APPR.
025	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1000/1, Della Monica e altri	278	276	004	121	151	139	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE Num.	Tipo	OGGETTO	RISULTATO Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	ESITO
026	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1000/2, Della Monica e altri	275	272	004	119	149	137	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 4.0.1000/3, Carofiglio e altri	279	278	004	122	152	140	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1000/10, D'Ambrosio e altri	278	277	004	121	152	139	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1000/11, D'Ambrosio e altri	276	274	004	118	152	138	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1000, il Relatore	280	279	004	152	123	140	APPR.
031	Nom.	DDL n. 1880. Em. 1.0.1002, il Relatore, nel testo emendato	279	277	005	151	121	139	APPR.
032	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/1, D'Alia	281	280	004	122	154	141	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/2, Poretti e altri	274	273	004	118	151	137	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 4.0.1001/6, Li Gotti e altri	280	279	004	124	151	140	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 4.0.1001/8, Chiurazzi e altri	279	278	004	123	151	140	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/10, Adamo e altri	282	281	004	124	153	141	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/11, Carofiglio e altri	281	279	005	123	151	140	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/12, Carofiglio e altri	281	280	004	124	152	141	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4 Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1880. Prima parte em. 4.0.1001/17, Della Monica e altri	280	278	004	120	154	140	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/19, Carofiglio e altri	273	272	004	122	146	137	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1880. Em. 4.0.1001/21, Maritati e altri	276	273	005	121	147	137	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1880. Em 4.0.1001/24, Galperti e altri	273	271	004	118	149	136	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1880. Em 4.0.1001/25, Adamo e altri	275	274	005	122	147	138	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1880. Em 4.0.1001/26, Della Monica e altri	276	275	004	123	148	138	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1880. Em 4.0.1001, il Relatore, nel testo emendato	273	272	003	144	125	137	APPR.
046	Nom.	DDL n. 1880. Mantenimento dell'articolo 5	285	284	005	151	128	143	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 1

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
BALDINI MASSIMO				C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE																				
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO				C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA									C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 2

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 3

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CUFFARO SALVATORE												F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO									F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA			C				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO																				
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F
FIORONI ANNA RITA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 4

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	
GUSTAVINO CLAUDIO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 5

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO																				
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA																				
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO																				
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	A	C	A	A	C	C	C	C	A	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 6

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	M	F	M	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	A	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A
PISANU BEPPE																				
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI																				
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA										A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO				F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 7

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCOMANNO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C			C	C	C				C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																			P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO																				
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TEDESCO ALBERTO																				
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO		C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO																				

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 8

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	C
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO																				

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 9

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
ADAMO MARILENA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA																				
BALBONI ALBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		F
BASTICO MARIANGELA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE												F		F		F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	F		C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F		C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C		F	F	C	C	C	C	C	F	F	C						C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	C	C		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F		C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 10

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BOSONE DANIELE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F										C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	C	C	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F								
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	F					C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F	F		F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F		F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIURAZZI CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C			F	C	C		C	C		C	C	
CONTI RICCARDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	C	C	F	F	F	F		C						F	F			
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 11

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO																				
CUFFARO SALVATORE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GERARDO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C		C	C	C		C	C
DE GREGORIO SERGIO				F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LILLO STEFANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA MONICA SILVIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	F	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO													F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	C	C	F	F	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
FERRANTE FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C			F	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 12

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FLERES SALVO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F								
GALIOTO VINCENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	F		C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	C	C	F		F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	M	C	M	C	C	C	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	C	C	F		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
LANNUTTI ELIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		
LATRONICO COSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 13

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F		F
LONGO PIERO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUSI LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	C		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO										C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F		C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO MAURO MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F		C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C			F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA																				
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	C	C	F	F	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	A	C	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 14

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
NESSA PASQUALE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
OLIVA VINCENZO	C	C	F		C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ORSI FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	C	C	F	M	C	M	M	C	C	F	F	C	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C			F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PERDUCA MARCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	C	C	F		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PISANU BEPPE											F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI																				
PITTONI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	A	A		C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PONTONE FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C					C	C	C	C	C	C	C	
PORETTI DONATELLA	F	F		C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	C	C	F	F	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F		F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	C	C	F		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 15

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
SACCOMANNO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	F	C	C	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO				C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	F	F	C		C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TEDESCO ALBERTO																				
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO																				

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 16

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
VETRELLA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICARI SIMONA	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	M	M	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	C									F		F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO																				

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 17

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	C	C
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	F	F
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	C	C
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	F	F
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	F	F
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	F	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	C	C
AMATO PAOLO	C	C	C	C	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	F	F
ANDREOTTI GIULIO						
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	C	C
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	C	C
ARMATO TERESA	F	F	F	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	F	F
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	C	C
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F	F
BAIO EMANUELA						C
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	F	F
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	F	F
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	F	F
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	C	C
BARELLI PAOLO		C	C	C	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	C	C
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	F	F
BELISARIO FELICE	F		F	F		C
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	F	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C			C	F	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	F	F
BIANCHI DORINA	F	F	F	F	C	C
BIANCO ENZO	F	F	F	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	F
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	C	C
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	C	C
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	F	F
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	F	F
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	F	F
BONINO EMMA						
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C		F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 18

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	C	C
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	F	F
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	C	C
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	C	C
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	F	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	C	C
CAFORIO GIUSEPPE					C	C
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	F	F
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	C	M	C	C	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	F	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	F	F
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	C	C
CARLONI ANNA MARIA		F	F	F	C	C
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	C	C
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C		F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	F	F
CASSON FELICE	F	F	F	F	C	C
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	F	F
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	F	F
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	C	C
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	F	F
CERUTI MAURO	F	F	F	F	C	C
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	C	C
CHITI VANNINO	F	F	F	F	C	C
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	C	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C		F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	F	F
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	F	F
COLOMBO EMILIO						C
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI					F	F
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	F	F
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	F	F
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	F	F
COSENTINO LIONELLO	F					
COSSIGA FRANCESCO						

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 19

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	F	F
CRISAFULLI VLADIMIRO						C
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	F	C	C
CURSI CESARE	C	C	C	C	F	F
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	C		C		F
D'ALIA GIANPIERO	F	F	F	F	C	C
D'AMBROSIO GERARDO						
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	F	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C		F
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	F	F
DE FEO DIANA	C	C	C	C	F	F
DE GREGORIO SERGIO	C	C				
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	F	F
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	C	C
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	C	C
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	C	C
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M	M	M	M
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	C	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	C	C
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C		
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	C	C
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	F	F
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	F	F
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	C	C
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	C	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
FASANO VINCENZO	C		C	C	F	F
FAZZONE CLAUDIO		C	C	C	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	F	F
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	F	F
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	C	C
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 20

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
FLERES SALVO	C	C	C	C	F	F
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	C	C
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	C	C
FOSSON ANTONIO	A	A	A	A	C	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	F	F
FRANCO VITTORIA					C	C
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	F	F
GALLO COSIMO	C	C	C	C		F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	F	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	C	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	C	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	C	C
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	C	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	F	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	C	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	F	F
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	C	C
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	C	C
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	C	C
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	F	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F		F	F	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C		F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	C	C
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	C	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	C	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	F	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	C	C
LATORRE NICOLA					C	C
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	F	F
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	F	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	C	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	C	C
LENNA VANNI	C	C	C	C	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
LEVI MONTALCINI RITA						
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 21

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	F	F
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	C	C
LONGO PIERO	C	C	C	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	C	C
LUSI LUIGI	F	F	F	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	C	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	F	F
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	C	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	C	C
MARINI FRANCO	F	F	F	F	C	C
MARINO IGNAZIO ROBERTO			F	F	C	C
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	C	C
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	C	C
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	C	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	F	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	F	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	F	F
MAZZUCONI DANIELA						
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	C	C
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	C	C
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	C	C
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	C	C
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	C	C
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	F	F
MONTI CESARINO	C	C	C	C	F	F
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	F	F
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	F	F
MURA ROBERTO	C	C	C	C	F	F
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	C	C
MUSSO ENRICO	C	C	A	C	C	A
NANIA DOMENICO						
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	C	C
NEROZZI PAOLO	A	F	F	F	C	C
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 22

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
NESSA PASQUALE		C	C	C	F	F
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	F	F
ORSI FRANCO	C	C	C	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	F	F
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	C	C
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	F	F
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	C	C
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	C	C
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	F	F
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	M	C
PEGORER CARLO	F	F	F	F	C	C
PERA MARCELLO	C	C	C	C	F	F
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	C	C
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	C	C
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	F	F
PICCONE FILIPPO	M	M	M	M	M	M
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	C	C
PININFARINA SERGIO						
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	C	C
PINZGER MANFRED	A	A	A	A	A	A
PISANU BEPPE		C	C	C	F	F
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	F
PISTORIO GIOVANNI						
PITTONI MARIO	C	C	C	C	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	A	A	A	A	A	A
PONTONE FRANCESCO					F	F
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	C	C
POSSA GUIDO	C	C	C	C	F	F
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	F	F
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	F	
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	C	C
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	C	C
RIZZI FABIO	C	C	C	C	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	F	F
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	C	C
ROSSI NICOLA	F	F	F	F		
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	C	C
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	C	C
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	C	
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F	F	C	C

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 23

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
SACCOMANNO MICHELE	M	M	M	M	M	M
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	F	F
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	C	C
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	C	C
SANTINI GIACOMO		C	C	C	F	F
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
SARRO CARLO	C	C	C	C	F	F
SBARBATI LUCIANA	F		F	F	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI						
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	C	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	F	F
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	C	C
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	F	F
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	C	C
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	C	C
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	F	F
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	F	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C		F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	F	F
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	C	C
TANCREDI PAOLO	M	M	M	M	M	M
TEDESCO ALBERTO						
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	A	A	A	A	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	F	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	C	C
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	F	F
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	F	F
TREU TIZIANO	F	F	F	F	C	C
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	F	F
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	F	F
VERONESI UMBERTO						

Seduta N. 0315 del 19/01/2010 15.12.10 Pagina 24

Totale votazioni 46

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000046					
	041	042	043	044	045	046
VETRELLA SERGIO	M	M	M	M	M	M
VICARI SIMONA	C	C	C	C	F	F
VICECONTE GUIDO	C	C			F	F
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	F	F
VILLARI RICCARDO						
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	C	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	C	C
VITALI WALTER	F			F	C	C
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	F	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	C	C
ZANETTA VALTER	C	C	C	C		F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	F	F
ZAVOLI SERGIO						C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Ciampi, Comincioli, Cutrufo, Davico, Dell'Utri, Gamba, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Piccone, Saccomanno, Tancredi, Vetrella e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, Filippi Alberto e Pedica, per attività della 3ª Commissione permanente; Del Vecchio, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il deputato Massimo D'Alema, in sostituzione del deputato Emanuele Fiano, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Villari Riccardo
Disposizioni in materia di vincolo paesistico e coordinamento tra norme sul condono edilizio (1964)
(presentato in data 19/1/2010);

senatore D'Alia Gianpiero
Modifiche al Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonchè di progressione economica e di funzioni dei magistrati» (1965)
(presentato in data 19/1/2010).

Affari assegnati

In data 19 gennaio 2010 è stato deferito alla 12ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, l'affare relativo al «Contributo propositivo per lo sviluppo e l'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale in ordine ai rapporti tra Stato e Regioni, alla riconsiderazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei Diagnosisrelated group (DGR) e alla riorganizzazione degli organi di consulenza del Ministero della salute (AIFA, Consiglio superiore di sanità ed Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS) (Atto n. 301).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 24 dicembre 2009, ha inviato copia della deliberazione n. 5/2007 con cui è stato approvato il Referto annuale 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 302).

Interrogazioni

FERRANTE, LUMIA, VICARI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – (*Già* 4-02486)

(3-01116)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ROILO, VIMERCATI, FONTANA, ADAMO, BASSOLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il primo firmatario della presente interrogazione ha presentato e sottoscritto precedenti atti di sindacato ispettivo con cui si chiedeva al Governo di valutare le scelte societarie di Eutelia SpA, società quotata in borsa e operante dal 1998 nel settore delle telecomunicazioni e dell'informatica, interessata da una grave crisi finanziaria ed occupazionale;

il 15 giugno 2009, i lavoratori del ramo di Information technology (IT) di Eutelia sono stati trasferiti alla Agile srl, controllata della stessa Eutelia e, nello stesso giorno, la stessa Agile è stata ceduta al gruppo Omega;

la società Eutelia SpA, a seguito della cessione alla Agile srl, ha proceduto ad una riduzione del personale, trasferendo quasi 2.000 lavoratori, tra quadri, operai ed impiegati, molti di più rispetto a quelli inizialmente determinati;

parte del personale trasferito ha impugnato l'atto di trasferimento del proprio rapporto di lavoro, determinando il rifiuto, da parte del gruppo Omega, di eseguire il pagamento delle retribuzioni in suo favore, tanto che, dal mese di agosto 2009, circa 1.400 dipendenti ex Eutelia non ricevono lo stipendio e sono senza ammortizzatori sociali;

il 23 dicembre 2009, il tribunale fallimentare ha ordinato il sequestro cautelativo del gruppo Omega nominando tre custodi cautelari;

con sentenza depositata in data 14 gennaio 2010, il tribunale di Roma, sezione lavoro, ha dichiarato antisindacale la condotta di Eutelia

SpA e di Agile srl, in relazione alla mancata informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione, condannando le società convenute alla rimozione degli effetti della cessione del ramo di azienda IT da Eutelia SpA ad Agile srl ed al pagamento degli stipendi dei lavoratori; con questa sentenza, i dipendenti tornerebbero di nuovo in capo ad Eutelia, che ovviamente, al pari di Omega, si ritroverebbe nella situazione di non poter pagare il personale che ritornerebbe oltre le 2.000 unità, rispetto alle attuali 400-450 unità;

inoltre, Eutelia SpA e Agila srl non hanno adempiuto agli obblighi di informazione preventiva delle organizzazioni sindacali circa il soggetto con cui pendevano le trattative per l'acquisto delle quote, impedendo ai sindacati di informarsi sull'assetto di tale soggetto e sulla sua solidità e, conseguentemente, impedendo loro anche di orientare la propria azione durante le successive fasi della procedura;

le organizzazioni sindacali (Fiom- Cgil e Uilm) denunciano da mesi la scarsa trasparenza di tutta l'operazione di cessione del ramo IT da Eutelia SpA ad Agile srl, questione che emerge chiaramente anche dalla sentenza del giudice,

si chiede di sapere se, in considerazione dell'ormai imminente udienza dinanzi al tribunale di Roma prevista per il 17 febbraio 2010 (per decidere sul commissariamento della società dopo la presentazione da parte dei lavoratori di un'istanza di insolvenza), il Governo intenda convocare con la massima urgenza un tavolo per le trattative con i rappresentanti di tutti gli enti interessati, per affrontare i problemi dei lavoratori coinvolti in questa vicenda, a partire da quello del sostegno al reddito e del mantenimento delle commesse, così come da impegni assunti dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gianni Letta.

(3-01115)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GRAMAZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante, da giorni circola nei corridoi dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma la diceria secondo la quale il dottor Marco Mattioli sarebbe il sicuro vincitore del concorso previsto per il giorno 20 gennaio 2010 per primo Dirigente tecnico presso il reparto di Radiologia del suddetto ospedale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se, qualora detto concorso venga effettivamente vinto dal dottor Marco Mattioli, intenda attivarsi per acquisire i necessari elementi per fugare eventuali dubbi circa il non corretto svolgimento del medesimo con-

corso e, eventualmente, se intenda adottare le opportune iniziative nei confronti della Regione Lazio.

(4-02550)

DONAGGIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – (*Già* 3-00907)

(4-02551)

CICOLANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a seguito di alcuni episodi di turbativa dell'ordine pubblico verificatasi presso il Centro di accoglienza temporanea per richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto, in data 29 settembre 2008 si è svolto a Capena un importante incontro tra il Prefetto di Roma dottor Carlo Mosca, i Sindaci del territorio, i rappresentanti del Comune di Capena con altri dodici Comuni del territorio, i Comandanti dei Carabinieri del comando provinciale, del gruppo di Ostia e della compagnia di Monterotondo, il Questore vicario di Roma, il Vice Questore comandante del Commissariato Flaminio e numerosi imprenditori del territorio fortemente preoccupati per le ripercussioni negative sulle attività commerciali e industriali della zona;

in tale occasione, il Prefetto dottor Carlo Mosca prese atto della richiesta da parte delle amministrazioni comunali di essere tempestivamente informate circa le attività e i movimenti nel Centro, riconoscendo ai Comuni tale diritto giacché coinvolti direttamente sulle problematiche connesse e, in quella sede, oltre alla promessa di intensificare il controllo del territorio con le Forze dell'ordine, fu preso anche l'impegno di formare un tavolo di consultazione permanente e, nel contempo, di esaminare modi ed opportunità di supportare i maggiori oneri conseguenti sostenuti dai Comuni a causa della presenza dei rifugiati nel territorio;

il 15 dicembre 2009 è stata convocata dal Capo di Gabinetto della Prefettura, dottor Scolamiero, una riunione sulle problematiche del CARA nella quale, oltre ai Sindaci di Capena, Castelnuovo di Porto, Morlupo e Riano, erano presenti il dottor Trillo, la dottoressa Varvazzo e la dottoressa Cestelli della Prefettura; in tale occasione i funzionari della Prefettura hanno dichiarato di non essere a conoscenza degli impegni presi nella riunione del 29 settembre 2008 poiché il Prefetto era cambiato poco tempo dopo la riunione e quindi si era verificato un mancato passaggio di informazioni all'interno della Prefettura e in quella sede hanno informato i Sindaci del fatto che, con decreto del Ministro dell'interno 26 maggio 2009, il Centro per rifugiati era stato trasformato in Centro territoriale permanente per un massimo di circa 650 unità. In quella sede i rappresentanti dei Comuni hanno rappresentato le difficoltà di affrontare i notevoli costi sociali e materiali che un insediamento di tale entità comporta per le amministrazioni;

in quei giorni circolavano già voci circa lo smantellamento di campi rom di Roma con localizzazione di nuovi insediamenti e si formulava l'ipotesi di una localizzazione nell'area della Protezione civile di Castelnuovo di Porto, i Sindaci di Castelnuovo di Porto, Capena, Morlupo e

Riano hanno chiesto ufficialmente al Prefetto, dottor Pecoraro, di voler confermare quanto già anticipato, a margine dell'incontro del 15 dicembre 2009, in ordine all'assoluta infondatezza della notizia, emersa da fonti di stampa del 12 novembre 2009, che nei territori interessati fosse prossimo l'insediamento di campi nomadi;

il Prefetto dottor Pecoraro, Commissario delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio, in data 18 dicembre 2009 rispondeva testualmente: «Si fa riferimento alla nota pervenuta in data odierna, con la quale la S.V., a seguito di notizie diffuse su organi di stampa, ha chiesto informazione sul possibile insediamento di un campo nomadi sul territorio dei Comuni in oggetto. Al riguardo, si informa che lo scrivente, tra le iniziative volte al superamento dell'emergenza nomadi, non ha previsto interventi relativi alla realizzazione di campi nomadi nelle località in questione»;

considerato che:

venerdì 15 gennaio 2010 i Comuni del territorio hanno appreso pressoché casualmente che nella giornata di lunedì 18 gennaio 2010, a seguito dello sgombero del campo nomadi Casilino 900 a Roma, circa 200 nomadi di varie etnie sarebbero stati portati nel Centro accoglienza richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto;

i Sindaci di Castelnuovo di Porto, Capena, Morlupo e Riano si sono immediatamente mobilitati per verificare la fondatezza del fatto, meravigliati di non aver avuto alcuna comunicazione ufficiale in merito e stupiti per il contrasto tra tale notizia e la smentita avuta del Prefetto non più di un mese prima;

il prefetto Pecoraro ha ricevuto i Sindaci nella mattinata di sabato 16 gennaio e ha confermato l'intenzione di trasferire una parte degli occupanti il campo nomadi del Casilino 900 perché richiedenti asilo, dichiarando altresì che il numero dei soggetti interessati era di circa 130-150 unità e che non sussisteva alcuna possibilità di ripensamento trattandosi di una questione trattata a livelli superiori rispetto a quello delle amministrazioni comunali;

i Sindaci hanno presentato le loro rimostranze innanzitutto per non essere comunque stati informati di un fatto di notevole impatto sul territorio e, ancora una volta, hanno prospettato al Prefetto le questioni di ordine pubblico, problemi incidenti su un territorio in cui la presenza di tutori dell'ordine è rappresentata esclusivamente dall'Arma dei Carabinieri con un organico carente numericamente e da poche unità di Polizia locale dei Comuni, in difficoltà nell'eseguire il normale lavoro di *routine* e assolutamente impossibilitati a sopperire a compiti straordinari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno informare urgentemente su quanto è accaduto e sta accadendo;

quali siano le iniziative collaterali, anche di intesa con le amministrazioni locali, tese a garantire il presidio del territorio e, quindi, l'ordine pubblico locale;

quali siano le risorse disponibili e le logiche del loro riparto;

se, come è stato dichiarato, l'operazione in corso sia di natura strettamente temporanea e riservata esclusivamente a soddisfare le richieste di asilo.

(4-02552)

BALBONI. – *Ai Ministri della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, a finalità liquidativa, che si applica a particolari categorie di (tra le quali i consorzi agrari) individuate da leggi speciali;

detta liquidazione coatta amministrativa è una procedura «speciale» rispetto al : le sono infatti liquidate dall'autorità amministrativa anziché da quella giudiziaria;

la disciplina della liquidazione coatta amministrativa è contenuta in parte nella legge fallimentare, in parte in numerose leggi speciali;

considerato che:

il concordato di liquidazione *(ex* articolo 214 della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni) è l'istituto di riferimento per riportare alla normalità i consorzi in condizioni di dichiarata insolvenza e di perdurante autorizzazione all'esercizio di impresa;

a decorrere dal 1999 (prima con la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante «Nuovo ordinamento dei consorzi agrari», poi con la legge 17 luglio 2006, n. 233, e, infine, con la vigente legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 9), il legislatore ha definito l'istituto del concordato di liquidazione affinché i consorzi agrari in liquidazione coatta potessero, all'atto della dichiarazione di chiusura del fallimento, effettuare il ritorno *in bonis*;

grazie a tali normative, che hanno più volte prorogato i termini di presentazione delle proposte concordatarie dei consorzi agrari e ne hanno anche agevolato l'approvazione, alcuni consorzi hanno conseguito l'obiettivo del ritorno *in bonis*;

considerato, inoltre, che:

tale risultato, a parere dell'interrogante, avrebbe potuto coinvolgere un numero più ampio di consorzi se, nel corso della procedura giudiziaria, non avesse trovato l'opposizione della società Gestione per il realizzo SpA;

per quanto consta all'interrogante detta società, i cui soci sarebbero gli ex creditori della Federconsorzi, avrebbe acquistato a prezzi molto convenienti i crediti di quest'ultima nei confronti dei consorzi agrari;

tale stato di cose avrebbe svantaggiato i consorzi in recupero dei crediti;

rilevato che:

in particolare, ad esempio, per quanto consta all'interrogante, la società Gestione per il realizzo SpA avrebbe acquistato dalla Fedit un credito di 24 miliardi di lire verso il Consorzio agrario provinciale di Ferrara al costo di 98 milioni di lire e, a fronte dell'offerta concordataria del Consorzio agrario di Ferrara di 4,1 miliardi di lire (ovvero più di 40 volte il

prezzo di acquisto), avrebbe osteggiato il concordato già approvato dal Tribunale di Ferrara – presentando ricorso presso la Corte d'appello di Bologna;

analogamente, per quanto consta all'interrogante, la società Factoring Agrifactoring SpA praticherebbe l'ostruzionismo nei confronti di quasi tutte le proposte di concordato, attualmente pendenti, relative ai consorzi agrari di Benevento, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Ferrara, Foggia, Lecce, Perugia, Salerno, Torino, Vercelli;

è opinione dell'interrogante che ben 12 consorzi agrari potrebbero ritornare *in bonis* ma, di fatto, non possono farlo a causa delle azioni legali promosse dalle società Gestione per il realizzo SpA e Factoring Agrifactoring SpA;

fino ad oggi tale pratica di *filibustering* avrebbe portato alle citate società pochissimi introiti a fronte di grandissime spese legali;

rilevato, infine, che il Tribunale fallimentare di Roma è l'organo preposto alla sorveglianza sulla liquidazione concordataria dei beni della società Agrifactoring,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti quanto sopra riportato;

se e in quali modi, in caso affermativo, i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza intendano intervenire, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di consentire che i consorzi agrari in liquidazione coatta possano, all'atto della dichiarazione di chiusura del fallimento, effettuare il ritorno *in bonis* a beneficio dell'economia pubblica, dell'agricoltura italiana e a salvaguardia dei livelli occupazionali;

se e in quali modi il Ministro della giustizia ritenga di dover vigilare affinché le procedure fallimentari si svolgano nei termini e nei tempi di legge.

(4-02553)

€ 10,40